

Ezio Bonanni - Giuseppe Pettenati
Flavio Garoia - Vincenzo Paolillo

Tecniche investigative

TESEO

EDITORE

Copyright © 2010 Teseo Editore
Via Firenze, 71 – 03100 Frosinone

Tutti i diritti riservati

Prima edizione: dicembre 2010
ISBN 978-88-96476-12-3

Finito di stampare nel mese di dicembre 2010
presso Laser Copy Center – Peschiera Borromeo (MI)

I lettori che desiderano essere informati sulle novità pubblicate
dalla nostra casa editrice possono scrivere a teseocasaeditrice@live.it
oppure visitare il sito www.teseoedizioni.it

Sommario

Nota dell'editore	5
Introduzione degli autori	7
Prefazione	9
1. La tecnica investigativa ed i diritti fondamentali della persona umana di dr. Ezio Bonanni	19
§ 1. <i>L'emersione della dignità come nucleo essenziale dei diritti della persona umana</i>	19
§ 2. <i>La dignità nella Costituzione italiana, in rapporto con gli altri diritti</i>	20
§ 3. <i>Presupposti etici della genetica forense e dell'analisi del profilo psicologico criminale</i>	21
§ 4. <i>Il valore della scienza (del sapere) come risultato delle tecniche investigative nel processo euristico, fino all'esercizio della giurisdizione, secondo i criteri della verità materiale</i>	25
2. Investigare di dr. Giuseppe Pettenati	31
§ 1. <i>Premessa</i>	31
§ 2. <i>L'attività investigativa</i>	38
§ 3. <i>Il Servizio di Polizia Scientifica</i>	40
§ 4. <i>Assicurare le fonti di prova</i>	43
§ 5. <i>Cenni sulle indagini difensive</i>	50
3. La genetica forense di dr. Flavio Garoia	52
§ 1. <i>Introduzione alla genetica forense</i>	52
§ 2. <i>Qualche cenno storico</i>	53
§ 3. <i>Le basi biologiche dei test</i>	54
§ 4. <i>Le procedure</i>	55
§ 5. <i>Le analisi</i>	56
§ 6. <i>Le linee guida italiane</i>	63

4. Il criminal e Psychological profiling	di dr. Vincenzo Paolillo	67
<i>Una necessaria premessa</i>		67
§ 1. <i>Criminal profiling: Crimogenesi</i>		68
§ 2. <i>Le menzogne: come scoprirle</i>		69
§ 3. <i>Profiling: indicatori del criminale</i>		74
§ 4. <i>Approfondimenti sulla Crimogenesi</i>		78
§ 5. <i>L' U.A.C.V.</i>		86
§ 6. <i>La Crimodinamica</i>		88
§ 7. <i>Considerazioni finali</i>		108
Conclusioni		111
Per approfondire		119

Nota dell'Editore

E' con profondo piacere che oggi pubblico *Tecniche investigative*. Questo libro- con l'apporto di varie esperienze- vuole essere un prima introduzione, lineare e semplice, al panorama italiano della tecnica investigativa.

Permettetemi un ringraziamento speciale al dr. Vincenzo Paolillo, psicologo, psicoterapeuta e consulente tecnico del Tribunale di Frosinone, che con grande sapienza ha permesso di dare alle stampe un tale libro e mi ha permesso di pubblicarlo, come già in luglio *"Viaggio nel satanismo frusinate"*, permettendoci di avere un primo spaccato anche su questa fenomenologia.

Frosinone, novembre 2010
L'editore Dott. Stefano Amodio.

Introduzione degli Autori

Il nulla è il confine tra la vita e la morte, e l'uomo per sentirsi vivo e dare un senso alla sua esistenza deve indagare, cioè ricercare qualcosa: questo è il significato del verbo indagare.

Questo volume si pone come un'agile introduzione alle scienze criminali, in particolare - codice di procedura penale alla mano - come si conducono le indagini, senza sorvolare sulla dignità della persona umana nel cui plesso pone le sue radici, morali prima che culturali, perché al centro c'è e ci deve essere l'uomo, così da *"cominciare e finire"*, poiché *"que tout, au monde, existe pour aboutir à un livre"* (secondo l'incipit di Mallarmé), e questo libro cerca *"l'esplicazione ... del mondo"*, in una visione orfica, onirica e magica *"della Terra"*, perché scruta il sapere con mezzi moderni, proiettati al futuro, senza rinnegare il passato e le radici dell'uomo.

Preso singolarmente risulta uno strumento utile per gli operatori di polizia giudiziaria e per quanti fanno le indagini difensive, oltre a porsi come corredo didattico dei Master in modalità F.A.D. *"Psicologia investigativa e Scienze Criminali"*, *"Psicologia Forense ed Assicurativa"*, *"CTU/CTP Globale"* ¹della **Elform e-learning. Formazione e Applicazioni s.r.l.**

¹ Per tali Master vedi il sito web www.elform.it; www.aulevirtuali.it

La Elform e-learning a seguito di notevoli sollecitazioni da corsisti , professionisti, e persino da rappresentanti delle forze dell'ordine, ha deciso di mettere sulla propria piattaforma dei master in e-learning adeguati alla globalizzazione del III millennio che essendo effettuati negli oceani di Internet consentissero una crescita scientifica in questo settore .

Purtroppo, accanto alle carenze istituzionali di carattere formativo, persiste anche il disinteresse di molti operatori della giustizia per le conoscenze logiche, epistemologiche e metodologiche e perciò multifattoriali sottese al lavoro investigativo. Ci si potrebbe chiedere se si tratti solo di una competizione tra le varie figure che di volta in volta intervengono a supporto delle indagini.

Gli autori non credono che si tratti di competizione. Anzi, il problema sembrerebbe essere soprattutto una questione d'aggiornamento, una questione di studio e di ricerca interdisciplinare e multifattoriale.

Nei master offerti dalla Elform e-learning, invero, esiste un arricchimento interdisciplinare e multifattoriale senza confronti, come attestano, del resto, la attenuata Certificazione di Qualità EN ISO 9001:2008 nella FORMAZIONE A DISTANZA DI PROFESSIONISTI IN CAMPO MEDICO , FORENSE E DELLE SCIENZE UMANE e quella di Provider ECM del Ministero della Salute.

Gli Autori

Prefazione

§ 1 Premessa

Ricerca e indagine presuppongono un complesso sistema di regole e di norme, etiche e giuridiche, che qualifichino l'impegno epistemologico, e la concreta dinamica delle investigazioni criminali (ma prima ancora scientifiche, e solo tali), nella ricerca del sapere e nell'affermazione della verità, che sole possono dare all'uomo il senso della sua stessa esistenza, e riempire quel *rien* con il quale Mallarmé inizia il primo verso del suo libro che apre le sue *Poésies*.

Non si può allora prescindere dalla dimensione etica del diritto e dal complesso di norme che riconoscono i diritti fondamentali della persona umana e regolano il vivere civile ed i poteri delle pubbliche autorità affinché possano trovare anche nella società e nei rapporti interpersonali piena affermazione e piena tutela.

§ 2 La dimensione etica del diritto.

Il diritto è l'insieme di norme che regola la civile convivenza di una Nazione e ne incarna i valori, in un dato momento storico, esprimendo il comune sentire di un intero popolo, e con la globalizzazione ed il crollo di ogni steccato

anche ideologico, si può giungere ad estenderne il potere conformativo all'intero pianeta.

C'è infatti un nuovo sistema delle fonti del diritto che valorizza e pone al vertice dell'ordinamento, con forza cogente, i trattati internazionali, ed i trattati dell'Unione Europea, sancendo la fine di una vecchia idea di Europa.

Questa concezione circoscritta, nata nel periodo delle identità nazionali, è definitivamente venuta meno per effetto della globalizzazione e della necessità ormai venuta alla luce di scelte condivise per il destino dell'umanità, in un ambito che non è più soltanto quello economico e che non può prescindere dalla dimensione etica e teleologica, che lo riannoda alla dignità della persona umana, dalla quale si dipana quel groviglio di diritti, ove i diritti del singolo sono anche quelli degli altri individui, e le cui relazioni non hanno più alcun confine territoriale.

Queste premesse stanno determinando l'esigenza della costruzione di un unico complesso armonico di tutte le fonti del diritto e di contenuti normativi uniformati e condivisi, anche nei fini e nei risultati da raggiungere, in cui l'uomo, anche nelle tecniche investigative, che poi si rapportano ai sistemi di Polizia ed alla dimensione giurisdizionale, che costituiscono lo strumento indefettibile di tutela dei suoi diritti ed anche della sua dignità (in mancanza del quale si affermerebbe la legge della jungla ed il potere del più forte sul più debole, la fine della legalità e la loro morte), e uno strumento indefettibile di affermazione della sua personalità, e fa concepire come ulteriore rafforzamento della libera espressione ed affermazione della personalità, attraverso il rapporto con altri esseri umani, non solo dettato dalle regole del diritto, quale il contratto, il matrimonio, etc., quanto piuttosto la veicolazione di informazioni, lo scambio di idee, l'arricchimento delle culture.

L'etica giuridica, per meglio dire, l'etica dell'uomo, anche nelle tecniche investigative, nella loro opzione, e nel loro limite, deve condurre al rispetto della dignità della persona umana, vittima ed indagato sono accomunati dall'essere entrambi esseri umani, e la dignità della vittima esiste ed ha senso solo e soltanto se c'è il senso del rispetto dell'indagato e del reo, perché il presume innocente fino alla condanna definitiva (art. 27), ed anche se condannato è sempre uomo e deve essere rieducato, per ritornare nel flusso della società e della storia che è individuale e collettiva, e si nutre sempre della moltitudine di milioni di uomini, altrimenti il nulla, *rien*.

Le tecniche investigative ed il complesso delle norme che ne regolano l'opzione e ne sanciscono i limiti, nelle fasi delle indagini preliminari, come nella loro dinamica processuale, e gli strumenti del sapere in sé devono essere radicati e condurre al rispetto dei valori del genere umano, dell'uomo, da cui discendono i suoi diritti fondamentali, largamente condivisi e patrimonio comune di tutte le culture, ed al tempo stesso il limite delle pubbliche autorità.

Per molto, troppo tempo, si è affermato un cancro che minava alla radice il valore epistemologico delle tecniche investigative: si pensi soltanto alle confessioni estorte con la violenza, o con la minaccia ai familiari, ed ancora oggi la tortura è prevista in alcuni Stati come strumento di indagine, prima e durante il processo.

Nel corso del medio evo si giungeva alla cosiddetta verità processuale con vari strumenti di tortura, per ottenere la confessione, individuata, ancora oggi come prova legale, per giungere alla quale ci sono numerose regole, ed il rispetto del contraddittorio e della libera volontà e determinazione della persona, nel settore civile come nel settore penale.

L'etica del diritto permette di superare definitivamente quel concetto di verità solo formale, per meglio dire pro-

cessuale, che porta all'affermazione ed all'applicazione del diritto sul solo presupposto di quanto risulta dagli atti e con l'applicazione del criterio formale dell'onere della prova, che è lo strumento per risolvere l'incertezza del Giudice, che di fronte ad un quadro probatorio complesso, o contraddittorio, non può limitarsi a non decidere, ma deve farlo, applicando i criterio dell'onere della prova.

L'imputato si presume innocente, ed allora va superato ogni ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, in mancanza va assolto, perché non si può correre il rischio di condannare un innocente, ed al tempo stesso non si può lasciare impuniti i crimini, non tutelare le vittime.

Ecco allora le tecniche investigative, lo strumento di indagine e di ricerca, per arrivare alla verità, prima di tutto per l'uomo, per la vittima come per il carnefice, posto così di fronte alle sue responsabilità, anche in chiave educativa e riabilitativa, perché non si condanna l'uomo ma le sue azioni e non si nega la possibilità della sua redenzione e del suo reinserimento, perché tra la vita e la morte, non c'è il nulla ma l'uomo, la sua vita e la sua dignità, l'altro nel quale ci specchiamo, e si specchia in noi.

Ecco che le tecniche investigative debbono nutrirsi della scienza e del suo rigore di accertamento dei fatti, con gli strumenti più moderni, tutti ricondotti all'uomo ed alla sua dignità.

Si debbono superare definitivamente antichi retaggi e concezioni arcaiche della pena criminale come retribuzione ed ancor peggio come vendetta, per affermarne il valore rieducativo, per il progresso del singolo e con esso dell'umanità, e dell'uomo in grado di rigenerarsi, di purificarsi, in una catarsi, in quel sentimento di onirica e magica coscienza del valore dell'essere umano, che ispira l'art. 27 della nostra Carta Costituzionale, le cui fondamenta risiedono nella

previsione costituzionale del diritto di azione e di difesa (art. 24 della Costituzione) e nell'esercizio della giurisdizione, secondo i principi del giusto processo nel rispetto del contraddittorio (art. 111).

Sono definitivamente superate arcaiche e pedanti concezioni del diritto e del processo, come rituale, che la compilazione giustiniana aveva riprodotto dall'antico diritto romano, nel sovrumano sforzo di ricondurre ad unità l'ordinamento, tutto concentrato sulla regolamentazione della proprietà privata, del contratto, delle società, dei rapporti economici, sul quale ruotava il diritto criminale (ad eccezione di pochi delitti), in favore di una concezione ormai moderna che sia capace nel superamento anche dell'attuale regolamentazione civilistica di regolare i rapporti degli esseri umani, donne e uomini, non fa differenza, che trovano nella società la proiezione dinamica della loro dignità e della ragione stessa della loro esistenza.

L'investigazione e le sue tecniche allora sono lo strumento del perseguimento e del raggiungimento della verità, quella sostanziale e non formale, lo strumento indefettibile di una idea moderna di processo, che sia lo strumento di realizzazione del diritto, nella dinamica e non nella plastica immobilità di antiche pergamene, dal sapore giustiniano, e con esso dell'uomo.

Investigare è dunque comprendere ed affermare il vero, agli uomini, prima che ai giudici nel processo, ed affermare dunque il diritto nella sua applicazione, secondo la verità, perché in quel modo si può perseguire la giustizia, altrimenti sarebbe ingiustizia, ulteriore violenza.

Perché anche l'imputato può essere una vittima se è innocente!

§ 3 Superamento della concezione normativistica del diritto.

Le tecniche investigative, nella loro concreta dinamica, e nella stessa opzione iniziale di strumento euristico, non solo processuale, presuppongono il superamento della concezione normativistica del diritto, figlia del positivismo, per privilegiare quella concezione etica prima ancora che giuridica che legittima l'imperatività delle norme giuridiche su una concezione nuova e moderna, ed al tempo stesso antica, l'uomo, nella sua dinamica dei rapporti internazionali, che si sprovvincializza, e diventa cittadino del mondo, ma al tempo stesso si riappropria di quei fondamentali valori e di quelle concezioni anche cristiano giudaiche che impongono il rispetto della dignità della persona umana, di qualsiasi essere umano, nel nucleo della sua identità, senza distinzione alcuna, ed i cui comportamenti sono valutati come tali ed anche la pena è la loro sanzione, ma non la negazione dell'uomo e del rispetto della sua dignità.

Ci proponiamo dunque di permeare la tecnica investigativa e le norme anche morali di un senso etico, di necessario rispetto anche di regole non scritte dettate dall'essere umano nella sua individualità, e nella sua ancestrale storicità, come proiezione di una essenza che il singolo trasmette di generazione in generazione, in sostanza anche alla storia dell'uomo, sempre in quella concezione magica ed onirica che permette di superare la materia e la morte, in una idea tutta laica di immortalità, perché immortale è l'uomo ma prima di tutto i suoi valori, se è capace di perseguirli e rispettarli.

§ 4 Le regole delle tecniche investigative come proiezione culturale e giuridica dei principi che governano l'essere umano.

Le norme, anche quelle che regolano le tecniche investigative, nelle modalità di conduzione e di formulazione euristica, anche nella proiezione processuale non avrebbero senso se fossero slegate dai principi e dai diritti fondamentali che governano il genere umano, nel nuovo mondo globalizzato, e nella nuova cultura globalizzante.

Far emergere norme cogenti e vincolanti, ma soprattutto per imporne il loro rispetto, anche come segno di civiltà, è necessaria la condivisione, e di riacquisire un senso laico di religiosità, che non rinnega le religioni tradizionali, ma che affermi una nuova religione, quella dell'uomo, che poi accomuna tutte le confessioni, che riconducono al Dio Creatore, che poi non è altro che la proiezione dell'uomo, della sua volontà di immortalità, ed allora affermiamo una religione laica, che pone al centro l'uomo e la sua dignità, senza fanatismi e soltanto per pretenderne il rispetto, conformemente alle norme interne ed internazionali, e se così non fosse anche in caso di formale legittimità, le condotte, i processi e le eventuali decisioni di segno contrario sarebbero contrarie all'uomo, ma ritengo anche al diritto, rivalutando proprio la gerarchia delle fonti.

Norme e processi che volessero negare la dignità della persona umana, sarebbero semplicemente illegittime perché contrarie alla Costituzione, perché all'art. 2 c'è scritto *"la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*; e perché all'art. 3 c'è scritto *"tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge ... è compito della Repubblica rimuovere*

gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Allora qualsiasi tecnica investigativa, qualsiasi norma che la governi, non può prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, perché se anche ci fosse, e di senso contrario, sarebbe costituzionalmente illegittima e sanzionata di illegittimità dalla Corte Costituzionale che è il Giudice delle leggi, perché c'è una gerarchia delle fonti, ed in quelle interne, la Costituzione ne è al vertice e qualsiasi contrasto è risolto con la caducazione della norma di grado inferiore, e questi principi generali non possono essere oggetto di revisione costituzionale, né possono essere obliterati da norme di senso contrario dettate da Trattati internazionali o dell'Unione Europea, pur essendo queste ultime, nella nuova gerarchia delle fonti indotta dal nuovo Trattato di Lisbona¹ al vertice dell'ordinamento.

¹ **La dignità umana nel Trattato di Lisbona.**

È soprattutto con l'art. 2 del Trattato di Lisbona che la dignità assume definitivamente quel ruolo decisivo, quel collegamento immediato e testuale, che nella Carta Costituzionale abbiamo ricavato in via interpretativa, con gli altri diritti, dalla salute all'ambiente, fino al lavoro, ed ogni altro, poiché *"l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze"*, e prosegue all'art. 3, n. 3, precisando che *"si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata ... alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente"*, per proseguire con la declinazione delle altre norme parificate ed incorporate sulle quali ci siamo già dilungati.

§ 5 Il nuovo positivismo dettato dalla diversa gerarchia delle fonti indotta dal Trattato di Lisbona.

Già altrove abbiamo delineato la nuova gerarchia delle fonti e la conseguenza sul diritto interno e sui diritti delle persone², evidentemente nuove tutele e nuovi diritti debbono essere ora ricondotti alla persona, come regola e come limite, anche dei pubblici poteri, ed anche nell'esercizio della giurisdizione, e perciò stesso nelle tecniche investigative: allora il nuovo positivismo giuridico, una nuova concezione normativistica, che abbia un senso e superi quella formale ormai arcaica, può essere quello dettato dalle norme di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione e di tutte le altre norme della Carta, e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta di Nizza, ora a pieno titolo Norme di Diritto Comunitario, in forza dell'art. 6 del nuovo Trattato di Lisbona, entrato in vigore in Italia il 1° dicembre 2009 e perciò stesso cogenti e vincolanti, perché norme di diritto comunitario, e non è senza senso richiamare anche gli artt. 2, 3, 4 ed 8, e come regola del giusto processo e della giurisdizione l'art. 6³ della Convenzione Europea per i Di-

² *“Trattato di Lisbona. Nuove fonti normative e tutele nel diritto del lavoro”*, di Ezio Bonanni, pubblicato sulla rivista *Diritto dei Lavori* nel numero di maggio 2010.

³ L'art. 6 così recita: Diritto ad un processo equo. 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia

ritti dell'Uomo: ed allora sì che il normativismo ed il positivismo giuridico hanno una ragione, ma non è quella della forma, e del rispetto formale delle norme, presupposto, al di là ed oltre il contenuto anzi si arricchiscono del contenuto e traggono perciò stesso dal loro contenuto la loro forza, e la loro legittimazione ed allora la forma diventa lo strumento della sostanza, e la tecnica investigativa la forgia dei diritti e lo strumento della giustizia.

Diversamente, la tecnica investigativa e gli strumenti che ne determinano la conduzione ed i risultati delle ricerche possono trasformarsi in uno strumento di violenza e di negazione dei diritti e negare la loro stessa essenza di strumento di verità e di giustizia.

stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto a: a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

1. La tecnica investigativa ed i diritti fondamentali della persona umana

di dr. Ezio Bonanni, avvocato

§ 1 L'emersione della dignità come nucleo essenziale dei diritti della persona umana.

Il termine *dignità*, nella nostra lingua, assume diversi significati e accezioni, e designa, di volta in volta, sia la condizione di consapevolezza del singolo delle qualità sue proprie e di quelle di ogni altro essere umano (concezione ontologica), sia la proiezione e sintesi nell'ambiente sociale (Battaglia e Catautella), come misura dei suoi meriti e del suo ruolo (concezione fenomenologica).

Il concetto di dignità ha radici antichissime, e fu esaltato già da Cicerone, per essere poi riscoperto dopo la seconda guerra mondiale, dopo gli orrori che l'avevano caratterizzata, e che hanno portato a conferirle anche valenza giuridica, tanto da farla richiamare espressamente *Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite* (1945), per la tutela "*diritti fondamentali dell'Uomo*", come sinonimo del "*valore della persona umana*"; analogamente a quanto stabilito dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (1948), con il "*ri-conoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili*".

§ 2 La dignità nella Costituzione italiana, in rapporto con gli altri diritti.

La Costituzione repubblicana recepisce il concetto giuridico di dignità umana e lo afferma nella sua dimensione sociale, già nell'art. 2 che sopra abbiamo richiamato, e che la proietta nei rapporti sociali, e nei fini programmatici dello Stato (art. 3), e che impone la tutela del diritto di difesa e di azione in giudizio (art. 24), ed il rispetto del giudice naturale (art. 25) e del giusto processo (art. 111), dal quale ne esce rafforzata.

Ma è con l'art. 27 della Costituzione che si esalta il solenne riconoscimento della dignità della persona umana, poiché si stabilisce il principio della responsabilità penale come responsabilità personale, ancorata al principio di presunzione di innocenza, in quanto *"l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva"* (I° e II° comma dell'art. 27 della Costituzione).

Anche in caso di condanna definitiva, dopo tutti i gradi di giudizio, *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*, ed è vietata la pena di morte (comma III° e IV° dell'art. 27 della Costituzione).

La stessa dignità umana è il limite dell'esercizio dei pubblici poteri e della libertà di iniziativa economica e privata (art. 41, II° comma, della Costituzione).

Si supera definitivamente nella nostra Costituzione la dimensione soltanto interiore ed ideale della dignità umana, e se ne afferma quella sociale e dinamica¹, e di volta in volta ne sono soggetti i cittadini, i lavoratori, gli imprenditori etc., con il ripudio di qualsiasi privilegio di nascita e di casta,

¹ Il lavoro è lo strumento per superare la disegualianza sociale, e per assicurare *"una esistenza libera e dignitosa"* (art. 36 della Costituzione) a tutto il nucleo familiare, che è quello primordiale sul quale si costruisce ogni società.

per affermare il merito che si fonda sulla dignità del lavoro, che è l'unico strumento per perseguire quell'eguaglianza sostanziale in grado di realizzare in pieno la persona e salvaguardarne quel nucleo fondamentale dei diritti che la Costituzione non attribuisce, bensì riconosce, in quanto tali, presupposti e preesistenti, ed essi stessi il fine dell'ordinamento, per ritornare all'uomo ed al nucleo essenziale dei suoi diritti, e così per le tecniche investigative e del processo, che debbono ritornare all'uomo, ed alla sua dignità, a quel groviglio di diritti ma soprattutto di valori, dal quale come rivoli si dipanano tutti gli altri ed in quanto tali legittime ma prima di tutto autorevoli.

§ 3 Presupposti etici della genetica forense e dell'analisi del profilo psicologico criminale.

La genetica forense² permette la ricerca dell'appartenenza o meno di un campione biologico ad un individuo, e l'analisi del profilo psicologico criminale³ è l'attività di supporto

² Per definizione la genetica forense è la disciplina che si avvale delle scoperte genetiche per indagare su fatti connessi con l'attività giudiziaria, penale e civile. Nasce agli inizi del '900 con la scoperta dei polimorfismi del sistema ABO che, pur rappresentando un mezzo scarsamente informativo, permettono di identificare un individuo. Questo ha segnato l'inizio delle infinite applicazioni dell'attuale branca della medicina. Medicina che non è solo umana, ma anche veterinaria.

³ Il profilo psicologico criminale (o profile) è un'attività investigativa di supporto attraverso la quale personale specializzato delle Forze di Polizia fornisce un possibile profilo psico-comportamentale del criminale che ha compiuto un determinato delitto. L'applicazione sistematica del profilo investigativo basato sull'analisi comportamentale della scena del crimine ha avuto inizio nella metà degli anni 80' negli ambienti dell'FBI e tuttora rimane una tecnica maggiormente utilizzata in USA. L'origine della tecnica di Psychological profiling viene infatti fatta risalire da alcuni studiosi all'attività legata al V.I.C.A.P. (Violent Criminal Apprehension Program) che è stato elaborato dall'Unità di

investigativo attraverso il quale si fornisce un possibile profilo psicologico comportamentale del criminale, che con la crimodinamica sono utili strumenti nella indagine e nella formulazione del giudizio, ed arricchiscono il parco degli strumenti della epistemologia processuale.

Tuttavia, riteniamo che nell'indagare, nel concreto, come nell'esame delle regole non si possa prescindere dal rispetto dei fondamentali diritti della persona umana, ancorato sul plesso della presunzione di innocenza e di umanità della pena e dalla concezione dei diritti della persona umana anche nella loro dimensione sociale: *"come singolo"*, ed allo stesso tempo come *"interesse della collettività"*, ed è per questo non a caso *"nessuno può essere obbligato al trattamento sanitario se non per disposizione di legge"*, e soprattutto *"la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"*, con proiezione del diritto alla salute nel rapporto con gli altri diritti di costituzionale rilevanza: nella riserva di legge di cui all'art. 32, II comma, della Costitu-

scienze comportamentali dell'Accademia FBI di Quantico in Usa. I settori tradizionali di applicazione del profiling sono relativi ai seguenti crimini: omicidi seriali, stupri seriali, omicidi a sfondo sessuale, molestatore di minori, crimini rituali e la piromania. La caratteristica comune a tutti i crimini analizzati con le tecniche di profiling è quindi la serialità (un offender che commette una serie di crimini) e il fatto che l'offender sia motivato da una spinta psicopatologica. L'applicazione in questo ambito dei metodi statistici è sempre in funzione del linking, che cerca di acquisire e analizzare le caratteristiche comuni tra una serie di eventi. Il linking è effettuato da quasi tutti i reparti investigativi del mondo, reso agevole dall'avvento dei database dell'ultima generazione. Gli investigatori non possono però utilizzare tali software nei casi di singoli omicidi che però ricoprono statisticamente la maggior quantità di tali eventi delittuosi. Il rapporto tra omicidi seriali e omicidi singoli è infatti esiguo. In una nazione europea come l'Italia in venti anni (1974-1996) sono avvenuti 125 omicidi attribuibili a serial killer a fronte di più di 22.000 omicidi singoli, avvenuti per varie motivazioni. Nelle investigazioni sugli omicidi il numero dei casi irrisolti è inoltre elevato e si attesta nel mondo su una percentuale variabile (diversa per anno e area geografica) dal 40% al 60% dei crimini avvenuti e tale situazione stimola la concentrazione di attività di ricerca criminologica mirata sul fenomeno.

zione, i relativi poteri sono specificamente circoscritti nel perimetro del *“rispetto della persona umana”*: è nel principio del diritto alla salute che i due profili, le due eccezioni, della dignità umana trovano la loro sintesi, e più tardi nella stessa Legislazione e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e dei Giudici di merito, si legano insieme, poiché *“il valore della dignità e della salute di ciascun essere umano è valore supremo che non conosce distinzioni e graduazioni di status personali”* (Corte Costituzionale, Sentenza 414 del 1991), e così dunque anche nello svolgimento delle indagini non si può prescindere.

La stessa Corte Costituzionale ha più volte ribadito il concetto giuridico di dignità come limite, dalla Sentenza n. 194 del 12.06.1996, in tema di prelievo ematico, che *“non lede la dignità o la psiche della persona”*, fino alla Sentenza n. 282 del 19.06.02, che, in riferimento alle pratiche terapeutiche, precisa che si pongono *“all’incrocio di due diritti fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, ed in particolare nella propria integrità fisica e psichica, diritto questo che l’art. 32, II° comma, secondo periodo della Costituzione, pone come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come obbligatori a tutela della salute pubblica”* e ciò deve valere anche nello svolgimento delle investigazioni e nella selezione delle tecniche investigative.

La dignità umana è la bussola delle scelte legislative, parametro interpretativo per l’esercizio delle funzioni amministrative e della Giurisdizione, e perciò stesso delle tecniche investigative, e non a caso ne sono influenzati anche altri ambiti, come in tema di filiazione naturale, che qui è affrontato nei capitoli che seguono *“cui deve conferirsi cittadinanza e dignità”* al pari di quella civile (Cassazione, Sentenza n. 2315 del 16.03.1999), e così nella stessa norma di cui all’art.

33 della l. 833 del 23.12.1978, nella quale si stabilisce espressamente che “*gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari*” e quelli obbligatori, oltre a poter essere imposti solo per legge, debbono assicurare il “*rispetto della dignità della persona umana*”, coerentemente a quanto era stato già stabilito per il trattamento del malato di mente (Legge 13.05.1978, n. 180, cosiddetta Legge Basaglia), i cui riflessi non possono non incidere anche in tema di formulazione del giudizio penale e di esecuzione della pena.

La stessa colpevolezza, nella sua accezione criminale, dettata e definita dal codice penale, da quello attuale come da qualsiasi altro, non può prescindere dall’etica della dignità umana, e non può far dimenticare il suo doveroso rispetto, che con la presunzione di innocenza, e la responsabilità personale e la umanità della pena (art. 27 della Costituzione) e del diritto di azione e di difesa, in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 della Costituzione) permette l’esercizio della giurisdizione, secondo criteri ispirati al *giusto processo* (art. 111 Cost.), elevandosi così a valore supremo dell’Ordinamento, al pari del diritto alla salute, del diritto all’ambiente e del diritto al lavoro e di ogni altro diritto fondamentale.

Ecco perché tutte le altre norme e la loro stessa interpretazione ne debbono essere permeati, *secundum constitutionem* ed in una accezione che sia compatibile con i valori fondamentali sanciti dalla nostra Carta costituzionale, perché se fossero di segno contrario non avrebbero cittadinanza nel diritto - le norme, ma come gli stessi comportamenti, e la loro stessa capacità euristica - e pertanto dovrebbero essere ripudiati e combattuti, come ripugnante lesione del diritto ma prima ancora dell’essere umano.

§ 4 Il valore della scienza (del sapere) come risultato delle tecniche investigative nel processo euristico, fino all'esercizio della giurisdizione, secondo i criteri della verità materiale.

Le scienze ed anche la criminologia, unitamente alla medicina legale ed alla medicina del lavoro, nei loro tanti rivioli e specializzazioni, sono strumento fondamentale per giungere alla verità materiale, ed all'esercizio della giurisdizione che non vi può prescindere altrimenti non perseguirebbe la giustizia e le rimarrebbe l'unica consolazione di una insufficienza di prove, e dunque l'assoluzione, e nell'affermazione del criterio dell'onere della prova, come formale norma di esercizio, per ogni ordinamento, contraria perciò stesso a giustizia.

Il processo euristico, ma soprattutto il criterio del giudizio giurisdizionale, come sintesi di tutte le prove e di tutti gli elementi raccolti, non può prescindere anche dalle leggi scientifiche, le quali oltre a governare le investigazioni vincolano il Giudice, se acquisite al processo, e condotte in un modo e secondo determinate leggi scientifiche si avranno dei risultati, se queste stesse leggi sono messe in dubbio, si avranno altri risultati, ed il giudice può agire dialetticamente, ma mai rinnegare la scienza e le sue acquisizioni, ed il suo libero convincimento è vincolato dall'onere della motivazione, dall'obbligo di esaminare le varie opzioni, di tenerne conto, e di rendere ragione delle sue decisioni, che se apodittiche non sono legittime, né sarebbe legittima la scienza privata del giudice.

Un caso paradigmatico è quello del diritto penale del lavoro in tema di responsabilità per malattia professionale, per il reato di omicidio colposo o lesioni colpose, piuttosto che per disastro ambientale, in seguito ad esposizione ad amianto, dove si dibatte in tema di investigazione sul nesso

di causalità, e che è particolarmente complesso, in quanto la vittima respira fibre di amianto anche in luoghi non lavorativi (poche fibre negli ambienti di vita, milioni di fibre negli ambienti di lavoro).

Spesso la tecnica investigativa ricerca la fibra killer, e non la trova, non la può trovare, semplicemente perché non esiste una fibra killer, ma tutte hanno un ruolo nell'aumentare un rischio, nel diminuire i tempi di latenza, nel rendere più aggressiva la patologia (come precisato da Cassazione, IV[^] Sezione Penale, Sentenza 42128/08).

La scienza è intervenuta per affermare che il rischio amianto (come per qualsiasi altro cancerogeno), e dunque di contrarre patologie, è proporzionato all'entità ed al tempo di esposizione, e che tutte influiscono, secondo il principio del *body burden* (dei ricercatori anglosassoni)⁴, e che i valori soglia non sono altro che limiti legali oltre i quali ci sono ulteriori obblighi:

“la rilevanza dei valori soglia ... questa Corte di legittimità ha avuto già in passato modo di affermare, in materia di amianto, che “l’obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente possibili di ulteriori abbattimenti (Cass. IV, 3567/2000, Hariolf). Si è osservato che nell’attuale contesto legislativo italiano non c’è spazio per una interpretazione del concetto dei valori limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti l’obbligo preventivo nella sua dimensione soggettiva ed oggettiva, giac-

⁴ Anche pochissime fibrille assunte quotidianamente, col tempo, si sommano nel nostro organismo, raggiungendo il carico (*body burden* dei ricercatori anglosassoni) di rottura del *tiro-alla-fune* tra cancerogeni e difese dell'organismo contro il cancro. A questo proposito, già fin d'ora, è utile rammentare il monito di René Truhaut, secondo cui non esistono limiti ammissibili per i cancerogeni, ciò significa: “rischio zero”.

chè ciò comporterebbe inevitabili problemi di legittimità costituzionale, che è implicita e connaturata all'idea stessa del valore-limite una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di soggetti quei soggetti che, per condizioni fisiche costituzionali o patologiche, non rientrano nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all'azione di quel determinato agente nocivo, ancorché assorbito in quantità inferiore alle dosi normalmente ritenute innocue. Pertanto i valori-limite vanno intesi come semplici sogli di allarme, il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in prelazione alle conoscenze, acquisite in base al progresso tecnico, comporti l'avvio di un ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell'esposizione degli addetti alle fonti di pericolo" (Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, Sent. n 38991 del 04.11.2010).

La Corte di Cassazione sembra così smentire le norme del D.Lgs. 81 del 2008, in tema di prevenzione e di salvaguardia dell'integrità psicofisica dei prestatori d'opera, risolvendone la dicotomia, con l'affermazione della penale responsabilità: se le cose vanno male, non c'è limite di soglia che tenga, per cui in caso di malattia o di morte, c'è la penale responsabilità e di tutto il consiglio di amministrazione (**Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, Sent. n 38991 del 04.11.2010**).

E soprattutto, la Corte di Cassazione aderisce e fa sue le leggi scientifiche⁵ in tema di amianto, ma che valgono per

⁵ Riferimenti Bibliografici: Battista G., Belli S., Comba P., Fiumalbi C., Grignoli M., Loi F., Orsi D., Paredes I. *Mortality due to asbestos-related causes among railway carriage construction and repair workers*. Mortalità dovuta a cause correlate all'asbesto tra i lavoratori della costruzione di vetture ferroviarie e della loro ri-

qualsiasi altro cancerogeno, e soprattutto anche in caso di mancata individuazione del limite di soglia c'è in ogni caso responsabilità penale⁶, poiché le leggi scientifiche ci dicono che sussiste una evidente proporzione ed aumento del rischio legato alla entità ed ai tempi di esposizione (come emerge dalla stessa Sentenza della Corte di Cassazione n. 38991 del 04.11.2010), e la obliterazione del limite di soglia per l'affermazione di responsabilità penale, per armonizzarlo con la nostra Costituzione, come si legge nella motivazione, è per non renderlo in contrasto con le rilevanze

parazione. *Occup Med (Lond)*. 49 , 536-539, 1999; Becker N., Berger J., Bolm-Audorff U., *Asbestos exposure and malignant lymphomas - a review of the epidemiological literature*. Esposizione ad asbesto e linfomi maligni – una rassegna della letteratura epidemiologica. *Int Arch Occup Environ Health*. 74, 459-469, 2001. *Review*; Cotruvo J. A., *COMMENTARY: Asbestos in Drinking Water: A Status Report*; *COMMENTARIO: Asbesto nell'acqua da bere: un rapporto sullo stato dell'arte* *Environ. Health Perspect*. 53, 181-183, 1983; T.J. Delahunty & D. Hollander, *Toxic effect on rat small intestine of chronic administration of asbestos in drinking water*. Effetto nocivo sull'intestino tenue del ratto da somministrazione cronica di asbesto nell'acqua da bere. *Toxicol Letters*, 39, 205-209, 1987; Donham K. J., Berg J. W., Will L. A., Leininger J. R., *The Effects of Long-Term Ingestion of Asbestos on the Colon of F344 Rats*, Gli effetti dell'ingestione prolungata di asbesto sul colon di ratti F344 *Cancer* 45, 1073-1084, 1980; Hallenbeck W.H., Hesse C.S., *A review of the health effects of ingested asbestos*, Una rassegna degli effetti sulla salute dell'asbesto ingerito *Rev. Environ. Health* 2, 157-166, 1977; Kagan E., Jacobson R.J., *Lymphoid and plasma cell malignancies: asbestos-related disorders of long latency*. Tumori maligni di cellule linfoidi e di plasmacellule: disturbi correlati all'asbesto con una lunga latenza. *Am J Clin Pathol* 80, 14-20, 1983; Kagan E., Jacobson R.J., Yeung K.Y., Haidak D.J., Nachnani G.H. *Asbestos-associated neoplasms of B cell lineage*. Neoplasie asbesto-correlate della linea cellulare B. *Am J Med* 67, 325-330, 1979; Pepelko W. E., *Effect of exposure route on potency of carcinogens*, Effetto della via di esposizione sulla potenza dei cancerogeni *Regulat. Toxicol. Pharmacol.*, 13, 3-17, 1991; Waxweiler R., Robinson C., *Asbestos and non-Hodgkin's lymphoma*. Asbesto e linfoma non-Hodgkin. *Lancet*. 1(8317), 189-190, 1983.

⁶ "Laddove è stato anche affermato che la mancata individuazione della soglia di esposizione all'amianto (individuazione per altro ormai impossibile) non era idonea ad infirmare la correttezza del ragionamento del Giudice di merito secondo cui un significativo abbattimento dell'esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di insorgenza della malattie mortali" (pag. 48 della Sentenza della Corte di Cassazione, IV[^] Sezione Penale, n. 38991 del 2010).

scientifiche alle quali la Corte aderisce, in materia di amianto come per qualsiasi altro cancerogeno, con la Sentenza della IV[^] Sezione, n. 42128 del 2008, e soprattutto con l'ultima Sentenza, quella n. 38991, depositata il 04.11.2010.

Proprio le rilevanze scientifiche sono fondamentali come regola di giudizio e le leggi scientifiche, ed il loro risultato debbono essere acquisite al processo e vincolano il Giudice di merito e dettano i principi e gli obblighi anche nella stesura della decisione, con l'obbligo come regola di giudizio di confronto dialettico, e di successivo diario nella stesura della motivazione: **il principio sancito dalla Corte di Cassazione, IV[^] Sez. Pen., con la Sentenza 38991 del 2010, nel suo carattere generale, ispirato anche dai principi costituzionali sancisce la regola di giudizio e di esercizio della giurisdizione, che censura ogni diversa conclusione: "pertanto, l'opzione della Corte di appello finisce per essere apodittica e svincolata, quindi da riferimenti specifici alle opinioni di coloro che, nel processo hanno veicolato il sapere scientifico"⁷** e così: *<nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità (ma anche in qualsiasi altro profilo relativo a fatti e circostanze e ad elementi della fattispecie), quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della sola utilizzazione".*

⁷ Corte di Cassazione, IV[^] Sezione Penale, Sentenza 38991 del 2010, pagg. 71, 72 e 73.

Ecco dunque che ricercare secondo leggi scientifiche, non è un esercizio fine a sé stesso e le tecniche investigative permettono di selezionare le leggi scientifiche applicabili, ed i risultati, anche diversi, debbono essere valutati, anche alla luce delle leggi scientifiche che ne hanno governato il processo euristico, diversamente la nostra Corte regolatrice, ma prima ancora la coscienza degli uomini li annullerebbe, come effetti e risultati di un sapere fallace e di una giurisdizione ingiusta.

2. Investigare

del dr. Giuseppe Pettenati,
consulente legale, esperto in Security

§ 1 Premessa

Quotidianamente nella nostra Repubblica ci imbattiamo in varie polizie, ciascuna con proprie competenze. Abbiamo, difatti: la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale Vigili del fuoco, la Polizia Provinciale, la Polizia Locale, la Polizia Penitenziaria, oltre ad una serie di organi con compiti di polizia, ovvero le *capitanerie di porto, le Forze Armate, le guardie giurate e gli istituti di vigilanza, ecc.*

E poi...essendo l'Italia stato membro dell'Unione Europea, bisogna fare i conti con l'Europa.

Innanzitutto, per forze di polizia intendiamo quelle che concorrono nell'espletamento di servizi d'ordine e sicurezza pubblica, nella cura dell'osservanza delle leggi e regolamenti dello Stato, nel prestare soccorso nel caso di pubblici o privati infortuni. Ogni corpo di polizia cura uno specifico settore. Abbiamo vari settori: polizia ambientale, ferroviaria, marittima, di frontiera, di prevenzione, criminale, mortuaria, penitenziaria, sanitaria, scientifica, stradale, tributaria.

Focus: I Principali corpi di polizia in Italia.

La Polizia di Stato¹

Nota come corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza nell'Italia unita fin dal 1852, è un corpo totalmente riformato nel 1981. Ad ordinamento civile, si distinguono le qualifiche di :

- Agente, Assistente, Sovrintendente;
- Ispettore;
- Commissario;
- Dirigente .

Dipende dal Ministero dell'Interno- Dipartimento per la pubblica sicurezza.

Tale Dipartimento è così articolato:

- *Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

- *Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia*

- *Ufficio Centrale Ispettivo*

- *Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato*

- *Direzione Centrale della polizia criminale*

- *Direzione centrale della polizia di prevenzione*

- *Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato*

- *Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere*

- *Direzione Centrale per i servizi antidroga*

- *Direzione Centrale per le risorse umane*

- *Direzione Centrale per gli istituti di istruzione*

- *Direzione Centrale di sanità*

- *Direzione Centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale*

- *Direzione Centrale per i servizi di ragioneria*

¹ cfr. sito web www.interno.it e www.poliziadistato.it

- *Direzione Investigativa Antimafia*
- *Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale*
- *Direzione Centrale anticrimine della polizia di stato*
- *Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia*
- *Scuola superiore di polizia.*

La **Direzione Centrale della polizia criminale** comprende : il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, il Servizio per il Sistema Informativo Interforze, , il Servizio Centrale di Protezione, il Servizio di Analisi Criminale. La **Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato** comprende: il Servizio Centrale Operativo, il Servizio Controllo del Territorio (che comprende i 19 Reparti di Prevenzione Crimine e gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- U.P.G.S.P. che inseriti nelle Questure coordinano l'attività delle volanti, del poliziotto di quartiere, attraverso le sale operative), il Servizio di Polizia Scientifica. Dalla **Direzione Centrale della polizia di prevenzione** dipende il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) , unità d'assalto per operazioni ad alto rischio che richiedono un addestramento speciale e da ogni Questura dipende la D.I.G.O.S. (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) . Ad ogni Questura fa capo anche la **Squadra Mobile**, cui sono demandati i compiti di polizia giudiziaria, oltre anche alle Sezioni della stradale, delle comunicazioni, ferroviaria ed all'ufficio immigrazione.

*I Carabinieri*²

Insieme all'Esercito, Marina Militare ed Aeronautica Militare costituisce l'insieme delle forze armate, dipendenti dal Ministero della Difesa.

² cfr. sito web www.difesa.it e www.carabinieri.it e legge 31/3/2000, n.78

Al vertice vi è un *Comando Generale*, alle dipendenze dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per quanto attiene ai compiti militari e funzionalmente dal Ministro dell'Interno per quanto attiene alle competenze di ordine e sicurezza pubblica. E' costituito dal Comando Generale e dallo Stato Maggiore (diviso in 6 reparti- Organizzazione, Impiego, Telematica, Logistica, Relazioni Esterne e Comunicazioni, Pianificazione) . Esiste , inoltre, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, Comando Carabinieri per le Politiche Agricole ed Alimentari, Comando Carabinieri per gli Affari Esteri, dipendenti dai rispettivi Ministeri.

A livello territoriale, abbiamo: 5 Comandi Interregionali (diretto da un generale di corpo d'armata), 19 Comandi di Legione (diretto da un generale di divisione o di brigata), 102 Comandi Provinciali (diretti da un colonnello o tenente colonnello), Comandi Compagnie, Tenenze, Stazioni.

Le indagini tecnico-scientifiche vengono eseguiti dal Raggruppamento Investigazioni Scientifiche (i famigerati *R.I.S.*)

La Guardia di Finanza³

Nota con tale nome fin dal 1881, è un corpo organizzato secondo un assetto militare specializzato in polizia economica (*valuta, titoli, mezzi di pagamento, libera concorrenza, frodi economiche, agro-alimentari, danni all'ambiente*) e finanziaria (*polizia tributaria di contrasto all'evasione fiscale, vigilanza doganale, sulla spesa pubblica, lotta alle frodi comunitarie*). Dipende dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

³ cfr sito web www.tesoro.it, www.gdf.it, www.agenziadogane.it e D.lgs n. 68 del 19/03/01

Al vertice c'è un Comando Generale, mentre a livello territoriale si hanno 6 Comandi Interregionali, 20 Comandi Regionali, 102 Comandi Provinciali.

Il Corpo Forestale dello Stato⁴

Istituito nel 1822, è un corpo ad ordinamento civile specializzato nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Come il Comando Carabinieri Politiche Agricole, è strutturato nel Ministero delle Politiche Agricole, Forestali ed Alimentari.

Al vertice c'è un Capo del Corpo Forestale dello Stato. A livello territoriale i Comandi Regionali, da cui dipendono i Comandi Provinciali.

A livello provinciale c'è inoltre il N.I..P.A.F. (nucleo investigativo provinciale di polizia ambientale e forestale), dipendente dal N.I.C.A.F., nonché i Nuclei Controlli Regolamenti Comunitari.

La Polizia Locale⁵: Provinciale e i corpi di polizia municipale

Espressione delle Autonomie Locali e Territoriali, si possono sintetizzare le funzioni della Polizia Provinciale in:

1. Polizia Giudiziaria
2. Polizia Stradale
3. Pubblica Sicurezza
4. Polizia Ittica
5. Polizia Venatoria
6. Polizia Ambientale

⁴ cfr. sito web www.corpoforestale.it, www.politicheagricole.it e legge di riordino n. 36 del 06/02/2004

⁵ cfr. legge quadro n. 65/86

Il Corpo della Polizia Provinciale svolge, inoltre, tutti i compiti connessi alla funzione di Polizia Amministrativa demandati all'Ente, ed in generale tutela tutto quanto previsto da Leggi e Regolamenti.

Infine, anche in ogni Comune, esiste un servizio di polizia locale. (qui ha anche competenze di polizia commerciale)

Per *polizia giudiziaria*, invece, s'intende quella parte delle forze di polizia la cui attività è finalizzata alla repressione dei reati, reperendo ed assicurando le fonti di prova (*si pensi ai nuclei di polizia giudiziaria presso i suddetti corpi di polizia*).

A livello europeo, per aiutare gli Stati Membri a cooperare nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale (cd. terzo pilastro), abbiamo *le Agenzie per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CEPOL, Eurojust, Europol)*.

Le cd. Agenzie Comunitarie sono organismi di diritto pubblico europeo, distinti dalle istituzioni comunitarie (Consiglio, Parlamento europeo, Commissione, ecc.) e dotate di personalità giuridica. Sono istituite con atto di diritto derivato e svolgono compiti molto specifici di natura tecnica o scientifica, ovvero di gestione, nell'ambito del cosiddetto "primo pilastro" dell'Unione europea, ovvero di gestione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (P.E.S.C.- "secondo pilastro"), ovvero- da ultimo- nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (cd. terzo pilastro).

In particolare, la Cepol è l'Accademia europea di polizia. Riunisce alti funzionari delle forze di polizia di tutta Eu-

ropa per incoraggiare la cooperazione transfrontaliera in materia di lotta alla criminalità e di mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Istituita nel 2005, organizza corsi, seminari, conferenze presso le Accademie Nazionali di Formazione delle forze di polizia (in Italia, Scuola Superiore di Polizia)

Eurojust, nato nel 2002, è un organismo volto al coordinamento di indagini e procedimenti giudiziari fra gli Stati membri dell'UE nella loro azione contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera, in particolare agevolando le indagini fra Stati Membri o tra Stati Membri ed un Paese terzo, l'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione dei mandati di arresto europei. Collabora con la Rete Giudiziaria europea, Europol e l'OLAF. Europol, costituente l'ufficio europeo di polizia, fu istituito nel 1992, per occuparsi di intelligence criminale a livello europeo. Comprende servizi incaricati nella prevenzione e lotta contro forme di criminalità organizzata internazionale (come traffico di stupefacenti, reti di immigrazione clandestina, traffico di veicoli rubati, tratta degli esseri umani, compresa la pornografia infantile, contraffazione di denaro e altri mezzi di pagamento, il traffico di sostanze radioattive e nucleari, il terrorismo).

Investigare significa andare alla ricerca di qualcosa: qui interessa l'investigazione poliziesca per la ricerca dell'autore di un reato. Essa prende il via dalla cd. INFORMATIVA, cioè la comunicazione all'autorità giudiziaria di una notizia di reato.

§ 2 L'attività investigativa⁶

Si diceva che quella parte della polizia finalizzata alla repressione dei reati è la polizia giudiziaria. Le sue attività si possono schematizzare in:

- a) attività d'informazione;
- b) attività d'investigazione;
- c) attività di assicurazione;
- d) attività esecutiva.

Sub a) rientra l'attività d'acquisizione di notizia di reato da fonti qualificate o non, nonché la sua comunicazione al P.M. per iscritto e senza ritardo (*elementi essenziali del fatto, indicazione delle fonti di prova*).

Circa l'attività d'investigazione, invece, distinguiamo gli atti tipici (cioè specificatamente disciplinati nel c.p.p. e nei regolamenti- l'escussione a sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, le perquisizioni, accertamenti urgenti, l'identificazione) e gli atti atipici (come i pedinamenti, gli appostamenti).

Altra fondamentale distinzione, poi, è tra atti ripetibili ed atti non ripetibili. Gli atti non ripetibili sono quelli che per loro natura od oggetto non possono essere rinnovati; essi sono soggetti alle garanzie difensive, cioè all'obbligo di avviso della facoltà d'assistere (stesso obbligo è previsto per gli accertamenti tecnici non ripetibili).

L'attività d'assicurazione può riguardare sia l'autore del reato (*Arresto in flagranza di reato, ex art. 380-381 c.p.p.*, sia *Fermo d'indiziato, ex art. 384 c.p.p.*, qualora sussistono gravi

⁶ Per una sistematica degli atti di pg., cfr. dello stesso autore "Tutela da contraffazione del marchio d'impresa", Themis, 2009 Roma, pag. 35

indizi di colpevolezza), ovvero le cose e tracce pertinenti al reato (dunque, i *sequestri*, ex art. 354 c.p.p.).

Tra l'attività esecutiva, spicca la notificazione (art. 141-171 c.p.p.), l'elezione di domicilio (art.161 c.p.p.), le vane ricerche (art. 295 c.p.p.), l'esecuzione dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare (art. 285 e 293 c.p.p.), l'avviso di consegna ad Istituti penitenziari (art. 94 disp. Att. cp.p.), l'esecuzione di ordine di carcerazione (art.656 c.p.p.).

L'attività d'indagine, oltre a distinguersi in atti tipici ed atipici, si suole dividere in attività d'investigazione diretta, circa cose e persone (perquisizione), e attività d'investigazione indiretta, che si avvale dell'apporto di persone diverse (i "potenziali" testimoni escussi a sommarie informazioni).

Il codice di procedura penale, nel libro III nel disciplinare le Prove, dopo i "Mezzi di prova" (*Testimonianza, Esame parti, Confronti, Ricognizioni, Esperimenti, Perizie, Documenti*), nel titolo successivo, nel Titolo III, disciplina "i mezzi di ricerca della prova",

Essi sono:

- a) l'ispezione, per accertare le tracce di un reato (art. 244-246 c.p.p.)⁷;
- b) la perquisizione, quando si ritiene che si occultino il corpo del reato o cose pertinenti al reato (art. 247-252 c.p.p.);
- c) il sequestro, (art. 253-265 c.p.p.);
- d) le intercettazioni di conversazione o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni (ora ammessa anche per i flussi informatici), (art. 266-271 c.p.p.).

⁷ Si pensi oggi al **Luminol**

La fase successiva investe il diritto processuale vero e proprio, con la determinazione della pubblica accusa nell'esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione, ovvero richiedere l'archiviazione (*art. 405 c.p.p.*).

§ 3 Il Servizio di Polizia Scientifica

A supporto tecnico-scientifico alle investigazioni provvede il servizio di polizia scientifica, effettuando il *sopralluogo* (osservazione e descrizione della scena del crimine), redigendo rilievi planimetrici, descrittivi dell'ambiente e dell'eventuale cadavere, fino alla raccolta, preservazione, trasporto degli oggetti e sostanze repertate nel corso del Sopralluogo, dopo aver effettuato il segnalamento fotografico ai fini dell'individuazione personale per la ricostruzione degli identikit.

Abbiamo, dunque, le distinte fasi.

Rilevazione: (planimetrici, descrittivi, fotografici/audiowisivi) atto a contenuto ispettivo che mira a riprodurre su documentazione e fissare stabilmente gli aspetti di realtà rilevanti a fine di indagine; rilievi o campioni da spedire in laboratorio. E' in questa fase (Sopralluogo) che, oltre agli operatori della scientifica, interviene anche il medico legale (per una prima relazione sul cadavere, che poi "perizierà" in sede d'autopsia)⁸ ed il Pubblico Ministero⁹.

L'accesso della polizia giudiziaria sul luogo ove si è verificato il fatto oggetto d'indagine prende il nome di *Sopral-*

⁸ cfr. art.116 Norme Att. c.p.p. e per effettuazione autopsia art. 360 c.p.p.

⁹ In genere è il Magistrato inquirente di turno, nelle more che venga individuato il titolare della procedenda inchiesta

luogo giudiziario; da qui prende inizio l'indagine, divenendo oggetto di attenta osservazione e descrizione:

- a) il contenuto dell'ambiente;
- b) l'eventuale cadavere;
- c) le impronte digitali e/o le altre eventuali impronte (pneumatici, residui incendio, ...);
- d) le macchie di sangue e/o altri liquidi seminali (saliva, urina, sudore).

Repertazione: raccolta e preservazione oggetti/sostanze repertate nel corso del per indagini tecniche di laboratorio.

Gli oggetti e le sostanze repertate nel corso del sopralluogo- con l'ausilio dei tecnici- vengono raccolti, preservati e trasportati negli appositi laboratori tecnici o di analisi per essere analizzate.

Una volta eseguito *il Sopralluogo Giudiziario*, quanto repertato viene spedito nei *cd. laboratori di Criminalistica*.¹⁰

Questi sono:

- fotografico;
- video (di cui fa parte l'*U.A.C.V.*);
- biologia e genetica forense;
- balistica e residui da sparo;
- droghe e stupefacenti;
- esaltazione impronte;
- identità grafica ed autenticità documenti;
- voce e suono;
- esplosivi e cause incendi;
- terreni, polveri, vetri, fibre, marchi, pitture, vernici, inchiostri.

Quanto analizzato viene poi depositato nella segreteria del P.M (*art. 366 c.p.p.*).

¹⁰ Presso il Servizio Centrale di Polizia Scientifica, è insediato l'*U.A.C.V.*, per lo studio dei crimini violenti (*amplius, cfr. Capitolo III*)

Rispetto ai diversi momenti e soggetti che eseguono le indagini, abbiamo:

Art. 348 c.p.p. = Accertamento urgente su luogo, cose, persone. Utilizzabili in giudizio e la parte può assistervi. È attività di studio dei dati materiali pertinenti al reato.

art. 348, comma 4, - per la polizia giudiziaria persone idonee per specifiche competenze tecniche-

Del resto, sempre *art. 348, comma 3,* la polizia giudiziaria dopo l'intervento del pubblico ministero compie gli atti specificatamente da questo delegati (*cf. art. 370 c.p.p.*) e ne esegue le direttive.

art. 359 c.p.p. (consulenti tecnici del pubblico ministero), mere annotazioni (*art. 373, comma 3, c.p.p.*)

art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili) per gli atti garantiti, verbali (*art. 357, 373 comma 1, c.p.p.*)

art. 225 c.p.p. consulente di parte

art. 227 c.p.p. per relazione peritale

art. 233, comma 1bis, 1ter c.p.p. per i casi di consulenza tecnica fuori dei casi di perizia, ovvero nel corso delle cd. indagini difensive.

N.B. Il campionamento¹¹ generalmente viene definito come l'operazione di prelevamento della parte di una

¹¹ È atto prodromico all'effettuazione di accertamento tecnico, non accertamento tecnico esso stesso.

“massa” di dimensioni tali che le proprietà riscontrate nel campione prelevato siano, **entro un limite accettabile noto**, le stesse proprietà della massa di origine. Il campione, dopo essere stato prelevato, deve essere assicurato all’interno del contenitore chiuso ermeticamente, con un cordino in modo saldo e deve essere identificato con un cartellino su cui indicare le informazioni principali, e contestualmente andrà redatto il “verbale di prelievo”, dove sarà annotata: le generalità dei verbalizzanti, data, ora e luogo del prelievo; scopo e modalità di prelievo; stato fisico e giacitura della massa prelevata; eventuali valori di parametri misurati in situ ecc).¹²

§ 4 Assicurare le fonti di prova

§ 4.1 Il potere di Arresto della polizia giudiziaria

Innanzitutto, abbiamo *l’arresto in flagranza*, obbligatorio o facoltativo; tocca partire dall’art. 380 c.p.p., per cui *“Gli ufficiali o gli agenti di Polizia Giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni...”*.

È lo stesso art. 382 c.p.p. a definire *lo stato di flagranza* come *“chi è colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato è inseguito... ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima...”*

¹² Per approfondire sul Sistri vedi dello stesso autore, articolo *“La rivoluzione Sistri”* su www.themiscrime.com e *“Piccola Guida normativa per gli autodemolitori”*, Themis, 2010, Roma, pag. 33.

Al di fuori del caso della flagranza, abbiamo il cd. *fermo d'indiziati*, ex art. 384 c.p.p., per cui “... quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo, il p.m. dispone il fermo della persona gravemente indiziata di delitto per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni...”.

Quindi occorre:

- a) *gravi indizi* (che equivalgono al presupposto per l'adozione di una misura coercitiva, cfr. art. 293 c.p.p.);
- b) *pericolo di fuga* (con ragionevole probabilità, ma sempre sulla base di elementi specifici e concreti, cfr. art. 274, lett. b, c.p.p.).

Arresto e fermo – dette anche misure pre-cautelari – vanno convalidate dal Giudice per l'indagini preliminari del luogo dove sono stati eseguiti (*udienza di convalida*, ex art. 391 c.p.p., *mero strumento di verifica della condotta della polizia giudiziaria; la formulazione dell'incolpazione, nonché la motivazione in ordine a cui la richiesta si fonda sono indispensabili solo per la successiva richiesta di misura cautelare*)

Trattando delle misure pre-cautelari, qui non posso non accennare al cd. **giudizio direttissimo** (artt. 449-452 c.p.p.) rientrante nel novero dei procedimenti speciali, per la mancanza dell'udienza preliminare, considerata inutile per l'evidenza della prova (caso di arresto in flagranza, ovvero confessione dell'imputato), sì che il dibattimento si celebra immediatamente, contemporaneamente al giudizio di convalida, o al più, nel caso di confessione o arresto già convalidato, nei 15 giorni dall'arresto. La scelta del rito è operata dal P.M. ed all'imputato non viene concesso alcuna riduzione di pena. Il dibattimento si svolge nelle forme tradi-

zionali, a meno che l'imputato non chieda il rito abbreviato, ovvero il patteggiamento.

Il potere di arrestare e tradurre *in vinculis* trova la sua fonte di legittimazione anche nell'ambito delle misure cautelari personali di tipo coercitivo, con l'applicazione della *custodia cautelare in carcere* (art. 285 c.p.p.), per cui "...il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione della autorità giudiziaria..."

Per completezza di discorso, la suddetta misura cautelare va applicata quale "extrema ratio" ed è, comunque, soggetta a dei divieti (art. 275 c.p.p.):

1. donna incinta;
2. dover accudire prole al di sotto dei tre anni d'età;
3. essere ultrasettantenne;
4. essere affetti da AIDS od altra deficienza immunitaria.

In generale, poi, ogni misura cautelare personale di tipo coercitivo, deve soddisfare due presupposti, ovvero il cd. "*fumus delicti*" e il "*periculum in libertate*":

1. **art. 273 c.p.p.** la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ovvero elementi strutturali della corrispondente prova, attestante una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato (non, cioè, il mero indizio che rappresenta la prova logica diretta od indiretta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza- art. 192, comma 2, c.p.p.);
2. **art. 274 c.p.p.** la sussistenza di almeno una delle tre esigenze cautelari, che sono:
 - a) specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazioni a

- situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o genuinità della prova (cd. inquinamento prove);
- b) si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga (cd. pericolo di fuga);
 - c) per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti, o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo di gravi delitti contro la persona, l'ordine costituzionale, l'ordine pubblico (cd. pericolosità dell'indagato).

La misura cautelare, quale che sia (*personale/reale; coercitiva/interdittiva*) va richiesta dal Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari, il quale provvede con ordinanza, impugnabile eventualmente, poi, innanzi al *cd. Tribunale della Libertà*.

Infine, la polizia giudiziaria arresta in esecuzione di un ordine di carcerazione (*cf. art. 656 c.p.p.*)

Tematica affascinante, che incide sulla libertà personale, costituzionalmente garantita (*art. 13 Cost.*), nonché è tassello importante per la formazione del piano probatorio d'accusa, insieme alle altre fonti di prova, che diverranno prova in dibattimento.

§ 4.2 I Sequestri :

Il sequestro può essere:

- a) *Probatorio* (*ex art. 253 o 354, comma 2, c.p.p.*)
- b) *Preventivo* (*ex art. 321 c.p.p.*)
- c) *Conservativo* (*ex art. 316 c.p.p.*)

Si parla di *sequestro probatorio* quando si tende ad assicurare le fonti di prova, in particolare ha ad oggetto il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Quindi, per la legittimità dello stesso, non necessita l'accertamento dei fatti, ma che sia ragionevolmente presumibile o probabile attraverso elementi logici.

Proceduto al detto sequestro, le cose sequestrate sono affidate in custodia ed assicurate con il sigillo e le sottoscrizioni dell'Autorità Giudiziaria. Contro il decreto di sequestro, può essere proposta richiesta di riesame (*art. 257-324 c.p.p.*), ovvero opposizione al giudice competente.

Il difensore può assistere all'atto, ma non ha il diritto di essere avvisato, nonché l'indagato, se presente, ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (*art. 114 Disp. Att. c.p.p.*).

L'atto di sequestro è documentato mediante verbale (*art. 357, comma 2, lett. d) c.p.p.*).

Fattispecie particolari di sequestro penale, sono:

- a) *il sequestro presso banche;*
- b) *il sequestro di plichi sigillati;*
- c) *il sequestro di cose coperte dal segreto di stato;*
- d) *il sequestro di giornali e pubblicazioni;*
- e) *il sequestro di sostanze stupefacenti;*
- f) *il sequestro di veicoli;*
- g) *il sequestro in operazioni di contrabbando;*
- h) *il sequestro presso uffici della P.A , imprese, società o enti;*
- i) *il sequestro di corrispondenza.*

Ex art. 262 c.p.p. quando non è più necessario mantenere il sequestro a fini di prova, lo stesso P.M. che lo delegò (ovvero lo convalidò se d'iniziativa), ordina con decreto la restituzione della cosa all'avente diritto (ovvero il giudice con ordinanza se non si è più nella fase delle indagini preliminari).

Gli altri due tipi di sequestro penale sono misure cautelari reali.

Il sequestro preventivo, in particolare, è quella misura con la quale si tende ad interrompere l'iter criminoso o ad impedire la commissione di nuovi reati (sequestro di opere o lottizzazioni abusive, ad esempio). E' richiesto dal P.M. e deve essere convalidato dal G.I.P. entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Suoi presupposti sono il **fumus commissi delicti** ed il **periculum in mora** (cfr. ex art. 273 c.p.p. le condizioni di applicabilità generali delle misure cautelari personali).

Il sequestro conservativo, infine, è preordinato ad evitare che vengano a mancare o si disperdano le garanzie reali per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giustizia, delle obbligazioni civili nascenti dal reato. Come tutte le misure cautelari (incidenti, dunque, sulla libertà altrui), è disposto con ordinanza.

Il sequestro può anche essere una misura di prevenzione, ex lege 13/9/82, n. 646.¹³

Disposto dal Tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato allorché risulti che i beni, rientranti nella disponibilità diretta o indiretta, dell'indiziato, siano frutto di un'attività illecita o ne costituiscono il reimpiego. Per disporre tale sequestro sono necessari semplici indizi.

L'esito delle indagini confluisce nel fascicolo del pubblico ministero (cfr. art. 433, 457 c.p.p.).¹⁴

¹³ Insieme alla Confisca ed alla Cauzione costituiscono le misure di prevenzione reali, introdotte, appunto, da questa legge per contrastare le organizzazioni mafiose. Le misure di prevenzione personali, sono, l'avviso orale, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale, il divieto/obbligo di soggiorno.

¹⁴ Solo il verbale dei cd. atti irripetibili, cioè indifferibili (*art. 354, comma 2 c.p.p.*) – perquisizioni, sequestri- confluisce nel fascicolo di dibattimento (*cfr. 431 c.p.p.*).

Per completezza di discorso, devo registrare che esiste anche il cd. **Sequestro Amministrativo**.

Si può procedere al *Sequestro cautelare della merce, ex art. 13 della legge 689/81* per la confisca (*art. 20 stessa legge*); anche questa attività richiede la verbalizzazione, sia dell'ispezione, sia dell'accertata violazione amministrativa, sia dell'affidamento in custodia, sia redigere il rapporto all'Autorità Amministrativa competente (*ora C.C.I.A.A. per le violazioni per omesse indicazioni al consumatore/ etichettature, ora Sindaco per le violazioni in tema di commercio*).

Esiste anche il *Sequestro cautelare di un veicolo* : anche questo è una misura cautelare nei casi in cui il codice della strada prevede la confisca (*art. 213 D.lgs 30/4/92, n. 285 - codice della strada*).

Anche in questi casi, proceduto al sequestro, vengono apposti i sigilli e le cose sequestrate vengono assicurate, conservate e registrate sull'apposito registro dei sequestri amministrativi dell'ufficio dei verbalizzanti.

Quanto al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative¹⁵ in conseguenza di un illecito amministrativo ovvero da un comportamento di disobbedienza ad un obbligo imposto da un *provvedimento amministrativo*, abbiamo:

- a) *l'accertamento della violazione* ad opera degli agenti dell'Autorità Amministrativa addetta all'osservanza (ad esempio agenti di polizia municipale). È in questa fase che, se occorre, si procede a sequestro cautelare della merce, ovvero del veicolo;

¹⁵ Per approfondire, Vedi qualsiasi testo di diritto amministrativo, sanzione amministrativa e sua irrogazione.

- b) *contestazione immediata o notifica dell'avvenuta infrazione;*
- c) *conciliazione in via breve attraverso il pagamento in forma ridotta;*
- d) *decorsi i termini per la suddetta conciliazione, rapporto all'Autorità che deve irrogare la sanzione (nel capo di specie, C.C.I.A.A. Sindaco, Prefetto);*
- e) *controdeduzione entro 30 giorni dell'interessato;*
- f) *Ordinanza ingiunzione- opposizione alla stessa.*

§ 5 Cenni sulle indagini difensive

La legge 7 Dicembre 2000, n. 397, ha realizzato finalmente anche nel nostro ordinamento il cd. diritto di difendersi provando, ovvero il diritto del difensore di fornire un contributo attivo alla formazione del materiale di prova. Con l'art. 11 di detta legge, difatti, viene inserito il Titolo VI-bis "*Investigazioni difensive*".

La competenza a svolgerle spetta al difensore dell'indagato, dell'imputato, della persona offesa e delle altri parti private nel momento in cui riceve l'incarico professionale (ex art. 327-bis commi 1-2 c.p.p.).

Anche l'attività di investigazioni difensiva si distingue in attività tipica e attività atipica.

In particolare, sono attività tipica:

- 1) **La richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione** (ex art.391-quater c.p.p). Rientra nell'ambito dell'attività d'assicurazione e va paragonata alla richiesta di esibizione e consegna di atti o documenti, ex art. 256 c.p.p.
- 2) **L'accesso ai luoghi pubblici o privati** (ex art. 391- sexies e 391 septies c.p.p.). Rientra nell'ambito dell'attività

di investigazione diretta e va paragonata alle ispezioni locali *ex art. 244, 246, 364, 365 c.p.p.* È durante l'accesso che l'ufficio di difesa può procedere a rilievi/accertamenti tecnici, fatte salve le garanzie difensive ;

- 3) *Il colloquio (non documentato) con un "potenziale" testimone della difesa;*
- 4) *La dichiarazione (scritta) di un "potenziale" testimone della difesa;*
- 5) *L'intervista (verbalizzata) di un "potenziale" testimone della difesa.*

I punti 3, 4, 5, sono disciplinati *ex art. 391 bis-ter-decies c.p.p.* e rientrano nell'ambito dell'attività di investigazioni indiretta. La disciplina è simile all'Assunzione di Sommarie Informazioni (*ex art. 350 c.p.p.*).

3. La genetica forense

del dr. Flavio Garoia,
biologo

§ 1 Introduzione alla genetica forense

Lo scopo della genetica forense è l'individuazione, con la massima probabilità di certezza ottenibile, dell'appartenenza o meno di un campione biologico ad un individuo. Allo stato attuale le analisi che consentono con la probabilità più alta di attribuire un campione biologico ad un individuo sono le analisi del DNA.

Ogni individuo possiede un proprio DNA che è unico e irripetibile, fatta eccezione per i gemelli omozigoti che sono perfettamente uguali. Il DNA presenta due caratteristiche fondamentali per gli scopi della genetica forense: una grande variabilità fra gli individui (che ne determina l'unicità) e la ereditabilità dei caratteri (che consente di individuare la consanguineità fra individui).

L'uso di queste analisi per fini forensi è diventato ormai pratica di routine sia per l'attribuzione di paternità, maternità e consanguineità, sia per risolvere diversi tipi di indagini in ambito criminalistico, quali violenze sessuali, rapine, omicidi o per l'identificazione di resti umani.

§ 2 Qualche cenno storico

La storia della genetica forense inizia più di un secolo fa con la scoperta del polimorfismo dei gruppi sanguigni umani¹. La distinzione fra i gruppi A, B e O consentì l'individuazione di fattori di variabilità fra gli individui e le applicazioni successive dimostrarono che questa variazione era utilizzabile per la risoluzione di dispute e crimini. Un sistema genetico come quello ABO, a causa della sua scarsa variabilità, può tuttavia essere usato soltanto per dimostrare che un campione biologico non appartiene ad una specifica persona (test di esclusione).

Per dimostrare invece che un campione appartiene con alta probabilità ad un individuo si è reso necessario lo sviluppo di sistemi identificativi che analizzassero caratteri con un livello di variabilità più alta, idealmente unici per ogni individuo. Fino agli anni '80 sono stati utilizzati metodi basati su sistemi biologici più variabili rispetto al sistema ABO come l'analisi di proteine, ma l'inconveniente principale di questi marcatori è che si degradano rapidamente risultando quindi inutilizzabili in molti tipi di analisi, soprattutto in ambito criminalistico. Anche con questi metodi tuttavia, la probabilità di attribuzione di un campione è ancora relativamente bassa. La probabilità che due individui analizzati con queste metodiche presentino profili identici (risultando quindi indistinguibili) può essere stimata grossolanamente fra l'1% e lo 0,1%, una percentuale che non è sufficiente per attribuire un profilo ad un soggetto in maniera inequivocabile. La rivoluzione del DNA cominciò verso la metà degli anni '80 con la scoperta di regioni

¹ Landsteiner, K. Zur Kenntnis der antifermentativen, lytischen und agglutinierenden Wirkungen des Blutserums und der Lymphe. *Zentralbl. Bakteriol.* 27, 357-362 (1900).

ipervariabili del DNA chiamate minisatelliti². Da quel momento in poi lo sviluppo di metodi di analisi basati sul DNA ha consentito la messa a punto di test che possono attribuire una traccia biologica ad un individuo con un livello di probabilità altissimo, al punto tale che il “test del DNA” viene ormai considerato come prova inequivocabile in ambito forense³.

§ 3 Le basi biologiche dei test

Il corredo genetico o DNA viene ereditato per metà dalla madre e per metà dal padre, per questo ogni individuo presenta due copie di ciascun segmento di DNA (chiamate alleli). Gli alleli possono essere diversi fra loro, in questo caso l'individuo si dice “eterozigote” per quel segmento di DNA, oppure uguali, nel qual caso siamo di fronte ad un “omozigote”. L'attribuzione di un campione biologico ad un individuo si basa sulla individuazione nel suo DNA di caratteristiche uniche (chiamate marcatori), cioè di segmenti di DNA o di combinazioni di questi, che siano univocamente attribuibili a quell'individuo. Per capire quali sono queste caratteristiche è necessario analizzare brevemente la struttura del genoma umano.

Il genoma umano è composto da circa 3 miliardi di paia di basi (bp), le “lettere” che lo compongono, cioè Adenina, Citosina, Guanina e Timina (A, C, G, T). Questa lunga sequenza di DNA è organizzata in regioni di tipo diverso sia dal punto di vista strutturale che funzionale.

² Jeffreys, A. J., Wilson, V. & Thein, S. L. Hypervariable ‘minisatellite’ regions in human DNA. *Nature* 314, 67–73 (1985).

³ Jobling MA, Gill P. Encoded evidence: DNA in forensic analysis. *Nat Rev Genet.* 2004 Oct;5(10):739-51.

Noi sappiamo che il genoma umano è uguale al 99.9% in tutti gli individui, questo vuol dire che uno 0.1% di variabilità è quello che rende gli individui diversi gli uni dagli altri. Questa variabilità non è distribuita uniformemente. Le regioni altamente variabili sono quelle più interessanti per gli scopi forensi; all'interno del genoma umano regioni altamente variabili che sono oggetto della genetica forense sono i microsatelliti (STR o Short Tandem Repeats). Queste regioni, composte da brevi sequenze di DNA (2-4 bp) ripetute in tandem (figura 1), sono distribuite casualmente nel genoma, generalmente nelle regioni extrageniche, ed hanno la caratteristica di variare nel numero di ripetizioni, quindi nella lunghezza del segmento, fra un individuo e l'altro. I microsatelliti sono quindi i marcatori per eccellenza utilizzati nella genetica forense.




Figura 1

§ 4 Le procedure

I test forensi sono basati sulla identificazione del profilo genetico individuale ed il confronto del profilo individuato con quello di altri individui (test di paternità, maternità, consanguineità) oppure con il profilo ricavato da tracce pre-

senti sulla scena del crimine (test in ambito criminalistico) o da reperti come ossa o tessuti.

§ 4.1 Il materiale biologico

È possibile effettuare analisi del DNA da qualsiasi tipo di traccia biologica rilevata, come ad esempio macchie di sangue, tracce di liquido seminale, capelli, tracce biologiche (saliva, sudore, fluidi vaginali) su oggetti di diversa natura (gomme da masticare, mozziconi di sigaretta, indumenti, ecc) nonché da reperti ossei.

Per quanto riguarda i test di paternità/maternità, e tutti quei test in cui è possibile reperire il soggetto oggetto dell'indagine, l'analisi è normalmente effettuata sul DNA estratto da un campione prelevato tramite un tampone buccale (buccal swab) che viene strofinato sulla mucosa interna della guancia. Questo tipo di prelievo è molto diffuso ed utilizzato come metodo di prelievo di routine, dal momento che presenta molteplici vantaggi operativi; è totalmente indolore e semplice da effettuare, inoltre i campioni prelevati con questa metodica non necessitano di particolari accorgimenti per la conservazione ed il trasporto.

In ambito criminalistico, la tecnologia e gli strumenti a nostra disposizione permettono di poter verificare la presenza di numerosi tipi di tracce biologiche, sia visibili che latenti (con lampade specifiche per la ricerca di tracce latenti, test del Luminol, ecc.), sia sulla scena del crimine che sulla superficie di oggetti o indumenti.

§ 5 Le analisi

Per determinare il profilo genetico di un individuo vengono, nella maggior parte dei casi, esaminati marcatori mi-

crosatelliti altamente polimorfici, cioè che presentano una grande variabilità nella popolazione. Per la determinazione del profilo genetico individuale vengono oggi utilizzati sistemi che analizzano 15 marcatori microsatelliti ed un marcatore (Amelogenina) per l'identificazione del sesso. La combinazione di questi marcatori presenta una probabilità di unicità elevatissima⁴, superiore a $7.2/10^{-19}$; semplificando si può affermare che la probabilità di trovare nella popolazione mondiale due individui con lo stesso profilo genetico è praticamente impossibile, escludendo ovviamente il caso dei gemelli omozigoti.

Attribuzione di tracce in criminalistica

L'uso di questo test per fini forensi è diventato ormai fondamentale per risolvere diversi tipi di indagini, quali violenze sessuali, casi di pedofilia, rapine, omicidi e per l'identificazione di resti umani. In questo caso la prova è rappresentata dalla corrispondenza fra il profilo genetico rilevato nei reperti individuati sulla scena del crimine e il profilo genetico del sospettato.

Analizziamo un caso semplificato, simulando un test che utilizza un marcatore microsatellite. Nella figura 2, esemplificativa di un tracciato standard ottenuto con un analizzatore automatico di frammenti di DNA, sono rappresentati i ri-




Figura 2

⁴ Butler JM. Genetics and Genomics of Core Short Tandem Repeat Loci Used in Human Identity Testing. *J Forensic Sci*, March 2006, Vol. 51, No. 2

sultati di questo ipotetico test, i numeri rappresentano il numero di ripetizioni individuate del marcatore microsatellite.

In questo caso possiamo osservare come il confronto fra la traccia trovata su una ipotetica scena del crimine è perfettamente sovrapponibile al profilo del sospetto. Per il marcatore utilizzato sono stati infatti rilevati 2 alleli diversi (quindi l'individuo è eterozigote per questo marcatore) di lunghezza 11 e 12.

In figura 3 è rappresentato un caso in cui il profilo rilevato nel caso precedente è stato confrontato con quello ottenuto da un altro sospetto. In questo caso solo uno dei due alleli




Figura 3

è in comune fra i due profili, per cui la traccia non è attribuibile al soggetto analizzato. Ovviamente l'esempio riportato è semplificato. Come precedentemente affermato per ottenere una probabilità di esclusione o attribuzione praticamente certa (anche se dal punto di vista statistico non è possibile ottenere una probabilità del 100%) è necessario utilizzare un numero più alto di marcatori. Le metodiche standard oggi più utilizzate analizzano un set di 16 marcatori microsatelliti. Nella figura 4 potete osservare un confronto fra un profilo genetico ottenuto da una traccia biologica rilevata sulla scena del crimine e quello ottenuto da un soggetto sospettato. Come potete osservare i profili sono perfettamente sovrapponibili, la traccia è quindi attribuibile al sospetto.

PROFILI GENETICI		
MARCATORE	TRACCIA	SOSPETTO
D8S1179	9/13	9/13
D21S11	29/30	29/30
D7S820	8/8	8/8
CSF1PO	10/11	10/11
D3S1358	14/17	14/17
TH01	6/6	6/6
D13S317	12/12	12/12
D16S539	8/12	8/12
D2S1338	16/18	16/18
D19S433	14/15.2	14/15.2
vWA	16/18	16/18
TPOX	8/8	8/8
D18S51	15/16	15/16
AMEL	X/X	X/X
D5S818	13/13	13/13
FGA	21/26	21/26

Figura 4

Il test di paternità/maternità

Per eseguire il test di paternità/maternità viene determinato il profilo genetico di ciascun individuo analizzando i 16 marcatori che identificano in modo univoco ogni persona che sono poi messi a confronto tra loro. Per ogni marcatore analizzato, gli alleli rilevati devono risultare ereditati uno dal padre e uno dalla madre. Poiché la metà del corredo genetico del figlio proviene da uno dei genitori naturali, la mancanza di tratti comuni esclude con assoluta certezza la relazione di paternità o maternità. Al contrario se per ogni locus analizzato si ritrova nel profilo genetico del presunto figlio la presenza di alleli che sono presenti nel profilo genetico dei presunti genitori la paternità/maternità è confermata con una probabilità statistica di oltre il 99,99%.

Per chiarire il concetto eseguiamo nuovamente la simulazione di un test semplificato. Nella figura 5 potete vedere come gli alleli del figlio derivino uno dal padre e uno dalla madre, in questo caso la paternità/maternità è confermata.




Figura 5




Figura 6

Nella figura 6 invece potete vedere come fra gli alleli del figlio solo 1 (12) derivi dal profilo materno, in questo caso la maternità è confermata mentre la paternità no. Anche in questo caso l'esempio è semplificato, nella realtà il profilo genetico è effettuato utilizzando marcatori multipli.

Il confronto tra i DNA di un genitore e del presunto figlio è eseguibile anche in assenza del secondo genitore. In tal caso l'analisi dei profili è più complessa ma offre comunque la possibilità di escludere o confermare il legame di paternità/maternità.

Nella figura 7 potete osservare il risultato di un test di paternità reale. In questo caso il profilo genetico del padre è confrontato con quello del presunto figlio.

Come potete osservare, per ogni locus analizzato un allele del presunto figlio è presente nel profilo del padre, per cui in questo caso la paternità è confermata.

PROFILI GENETICI		
MARCATORE	PADRE	FIGLIO
D8S1179	9/13	9/15
D21S11	29/30	29/30
D7S820	8/8	8/10
CSF1PO	10/11	11/12
D3S1358	14/17	14/18
TH01	6/6	6/7
D13S317	12/12	11/12
D16S539	8/12	8/12
D2S1338	16/18	16/21
D19S433	14/15.2	13/14
vWA	16/18	16/18
TPOX	8/8	8/8
D18S51	15/16	15/16
AMEL	X/Y	X/Y
D5S818	13/13	12/13
FGA	21/26	20/21

Figura 7

In alcuni casi si può riscontrare una incompatibilità per un singolo locus, in questo caso il valore di probabilità è comunque sufficiente per l'attribuzione, in quanto si è probabilmente verificata una mutazione a carico del marcatore risultato incompatibile (ricordo che i microsatelliti sono regioni molto variabili del DNA). Nel caso che le incompatibilità siano più numerose, normalmente vengono effettuati ulteriori accertamenti utilizzando loci microsatelliti aggiuntivi.

Il test di consanguineità

Il test di consanguineità tra fratelli o sorelle viene effettuato utilizzando gli stessi 16 marcatori previsti nel test di paternità. In questo caso però la valutazione probabilistica di parentela non ha un valore soglia, al di sopra del quale il rapporto di consanguineità è da ritenersi certo, e viene calcolata valutando se gli alleli in comune sono più o meno rari nella popolazione di riferimento. In pratica se i presunti fratelli o sorelle hanno in comune un allele molto raro, la loro

probabilità di parentela aumenta in modo significativo, mentre un allele molto diffuso contribuisce in maniera inferiore.

Analisi dell' Y-DNA

L'analisi viene effettuata per determinare il DNA di soggetti maschi mediante lo studio di marcatori microsatelliti localizzati sul cromosoma maschile Y. Gli aplotipi del cromosoma Y (profilo genetico determinato dall'insieme delle caratteristiche genetiche o alleli associati sul cromosoma Y), vengono in genere ereditati come un'unità dal momento che il cromosoma Y non presenta l'omologo per la ricombinazione. Ciò consente di determinare nella linea ancestrale un legame paterno comune. Questa analisi consente quindi di stabilire se soggetti di sesso maschile appartengono alla stessa linea paterna (per esempio, se due o più fratelli sono figli dello stesso padre) o per distinguere il profilo genetico di un soggetto maschio nei casi di profili misti (caso frequente nelle violenze sessuali).

Analisi del DNA mitocondriale

Il DNA mitocondriale, abbreviato in mtDNA (dall'inglese mitochondrial DNA), è il DNA localizzato nei mitocondri, distinto dal DNA nucleare che rappresenta la grande maggioranza del DNA. Come regola generale, tutti i mitocondri dello zigote derivano dall'ovulo (quelli contenuti nello spermatozoo vengono distrutti dopo la fecondazione), per cui sono ereditati esclusivamente per linea materna. In assenza di mutazioni, ogni individuo eredita un mDNA identico a quello della madre, per cui solo i discendenti per linea materna condividono lo stesso DNA mitocondriale. Per le sue caratteristiche biologiche, il DNA mitocondriale è particolarmente utile per stabilire rapporti di parentela quando

il campione biologico presenta un DNA scarso o degradato, come nel caso in cui venga estratto da capelli, denti, ossa, reperti fossili.

§ 6 Le linee guida italiane

Le procedure utilizzate in Italia nell'ambito della genetica forense fanno riferimento ad un recente documento del GEFI (Gruppo degli Ematologi Forensi Italiani, gruppo di lavoro in lingua italiana dell'International Society of Forensic Genetics ISFG) che ha stabilito le direttive scientifiche e tecniche per regolamentare l'utilizzo dei test genetici in ambito forense⁵. Dal momento che nel nostro paese non esiste una normativa che imponga l'accreditamento dei laboratori che effettuano questo tipo di indagini, questo documento delinea le linee guida con il fine di garantire la massima affidabilità delle analisi e scongiurare il ricorso a soggetti che operano senza seguire indagini supportate da requisiti minimi di validità

Il documento si propone di fornire gli standard analitici dal punto di vista biologico e statistico per l'interpretazione corretta dei dati in ambito forense. Le raccomandazioni possono essere così riassunte.

Identificazione di rapporti parentali

- È consigliato l'utilizzo di marcatori microsatelliti che, per le loro caratteristiche di variabilità rappresentano gli strumenti di elezione per questo tipo di indagini.

⁵ "Raccomandazioni sulle indagini biologiche di paternità e le indagini d'identificazione criminale" a cura di V. Pascali, G. Novelli e P. Pignatti.

- Data la continua evoluzione della ricerca non è possibile predefinire un elenco di marcatori, internazionale tuttavia si consiglia di utilizzare i marcatori di più larga diffusione e più supportati dalla letteratura scientifica. L'utilizzo di 10-12 microsattelliti con eterozigotità compresa fra 0.70 e 0.90 garantiscono una sensibilità analitica sufficiente.
- I laboratori devono disporre di una base di marcatori genetici aggiuntivi al protocollo standard, ai quali sia possibile far ricorso in casi dubbi.
- L'analisi si può svolgere con metodi sia manuali che semi-automatici senza preferenze, a condizione che siano rispettati le comuni procedure di buona pratica di laboratorio.

Assume una particolare importanza in questi casi l'analisi statistica, che deve essere effettuata da personale competente. In particolare le linee guida suggeriscono che l'espressione di paternità in termini numerici sia espressa con i seguenti indici probabilistici.

- Likelihood ratio (LR) o rapporto di verosimiglianza. Numero che esprime il favore con cui la paternità/maternità è preferibile a quella di non paternità/maternità, cioè la probabilità di individuare compatibilità casuali con il profilo genetico rilevato.
- Probabilità di paternità (P). Viene ritenuta praticamente certa la paternità il cui valore P sia superiore al valore 0.9972.

Identificazione di tracce in ambito criminale

I test di identificazione sono indirizzati alla verifica della compatibilità dei reperti rilevati con l'individuo indiziato del

fatto criminoso. Queste indagini genetiche, svolte con fini di giustizia penale, sono legate a casi giudiziari connessi all'identificazione degli autori di gravi reati. Questi casi presentano rischi di insuccesso superiore ai casi di attribuzione di paternità, in quanto il materiale biologico analizzato è spesso soggetto a processi di degradazione oppure a contaminazione ambientale. Queste ragioni impongono che i laboratori ed il personale utilizzato siano in possesso dei requisiti di qualità necessari per ridurre al minimo le probabilità di insuccesso dell'analisi. In questo caso la scelta delle metodiche di è fortemente condizionata dalla natura e dalla quantità del campione. Le raccomandazioni possono essere così riassunte.

- A seconda dei casi è consigliato l'utilizzo di regioni ipervariabili (microsatelliti) autosomiche e del cromosoma Y, e regioni variabili del DNA mitocondriale.
- Per la scelta dei marcatori e delle metodiche strumentali vale quanto precedentemente indicato per le indagini di paternità.
- Per quanto riguarda l'analisi del DNA mitocondriale, spesso utilizzato in questo tipo di analisi, è preferibile l'analisi della regione mitocondriale conosciuta come regione di controllo o D-loop ed il metodo di analisi il sequenziamento mediante il metodo di F. Sanger⁶.

Anche in questo caso particolare attenzione deve essere posta all'analisi statistica. In questo caso le raccomandazioni suggeriscono che la probabilità di assegnazione sia stabilita mediante l'utilizzo dei seguenti criteri.

- Likelihood ratio (LR) o rapporto di verosimiglianza. In questo caso rappresenta la probabilità di identità ri-

⁶ Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. 1977. *Biotechnology*. 1992;24:104-8.

spetto all'assegnazione casuale. Più è alto il valore di LR maggiore è la probabilità a favore dell'assegnazione.

- Probabilità di associazione casuale dei caratteri identici, cioè la probabilità di trovare casualmente lo stesso profilo genetico nella popolazione di riferimento.

4. Criminal & Psychological Profiling

del dr. Vincenzo Paolillo,
Psicologo-Psicoterapeuta,
Consulente Tecnico Di Ufficio, Tribunale Di Frosinone

Una necessaria premessa

La psicologia non ha una lunga tradizione in tema di investigazione criminale, ma alcune tracce importanti (Path Analysis) possono essere rintracciati prima della costituzione dell'unità di scienze comportamentali dell'FBI a cui molti oggi fanno riferimento.

Il profiling non ha ancora raggiunto lo statuto di "professione". Sono state proposte diverse figure professionali al ruolo del profiler, psicologi, psichiatri, criminologi, sensitivi e gli stessi appartenenti alle forze dell'ordine, ma nessuna di queste può garantirne una conoscenza

Negli Stati Uniti la figura del detective ha un ruolo centrale, mentre in Europa le applicazioni del profiling provengono principalmente dal mondo della psicologia e della psichiatria.

L'elaborazione del profilo psicologico di un criminale deve muovere da una conoscenza generale di più settori (psicologia, psichiatria, criminologia, ecc), per questo risulta difficile stabilire un'identità professionale del profiler.

Per quanto riguarda la realtà italiana il *profilo psicologico criminale* (o profile) è un'attività investigativa di supporto attraverso la quale personale specializzato delle Forze di Polizia fornisce un possibile profilo psico-comportamentale del criminale che ha compiuto un determinato delitto.

All'interno di reparti specializzati delle nostre Forze di Polizia operano anche degli psicologi (solo se appartenenti ai reparti investigativi di tali istituzioni) e le collaborazioni esterne si limitano a sporadici casi e comunque raramente di intervento sulla scena del crimine.

§ 1 Criminal-Profiling: CRIMINOGENESI

Esistono diversi termini che definiscono lo stesso concetto di Criminal-Profiling : Behavior o Behavioral profiling, Criminal personality profiling, Criminal investigative analysis, Forensic profiling, Psychological profiling, sono alcuni dei termini utilizzati dai diversi autori per indicare l'approccio alla costruzione di un identikit psicologico del criminale

Configurare un profilo di un criminale significa compiere un'attività di supporto alle investigazioni il cui obiettivo è fornire agli investigatori un quadro delle caratteristiche di personalità, socio-demografiche e, nel caso ci si trovi di fronte ad un aggressore seriale, anche la probabile area di residenza, dell'autore di uno o più reati

Costrutto fondamentale del profiling è che il comportamento rifletta la personalità dell'autore, e quindi il comportamento di un criminale durante l'esecuzione di un crimine rifletterà le sue caratteristiche personali e psicologiche, ciò permette di risalire all'autore sconosciuto di uno o più reati. Inoltre nel caso di aggressioni seriali si presume una costanza nel tempo dei tratti comportamentali.

§ 2 Le menzogne: come scoprirle

Aspetto fondamentale in una investigazione comportamentale è il distinguere tra mentitore occasionale e mentitore abituale. Il primo, di fronte alla scelta di dire o no una menzogna, decide di trovarla al momento; il secondo, mente sapendo di mentire perché non sa fare a meno di farlo. Rientrano nella figura del mentitore abituale tutti i tossicodipendenti (veri ingegneri della menzogna), ma non solo. Ci sono due modi principali di mentire: dissimulando o falsificando.

Nella dissimulazione, chi mente nasconde certe informazioni senza affermare nulla di falso. Chi falsifica va oltre: non solo tace il vero, ma presenta il falso come vero e viceversa. Spesso è necessario combinare le due scelte per compiere l'inganno fino in fondo; a volte, invece, basta solo la dissimulazione.

Vi sono dei casi in cui la verità è detta come bugia e la bugia come verità; per es., in una partita a poker il giocatore mente per ingannare l'avversario, fingendo di avere la carta vincente; in tribunale l'avvocato pur sapendo che il suo cliente è l'assassino lo nasconde al giudice; in ospedale il moribondo che chiede come sta gli si risponde mentendo: meglio...per dargli un po' di conforto; e così via.

Le menzogne falliscono per varie ragioni: la vittima dell'inganno può scoprire le prove; il mentitore può essere tradito dal qualcuno che conosce la bugia; il mentitore può compiere un errore perché vive a disagio il peso della bugia; per es., l'amante che prima tradisce il partner e poi se ne pente, se non riesce a confessarlo incorrerà in un errore involontario (non cancella sms dal cellulare; si dimentica un bigliettino compromettente in tasca; il profumo, ecc.), insomma un errore che svela l'arcano, apparentemente suo malgrado, ma trattasi di vie adoperate dall'inconscio.

La menzogna genera due sensi di colpa: l'emozione spiacevole che si prova per il fatto stesso di mentire e quello per il contenuto della menzogna. Mentire per esempio all'amante (oppure ad una persona di cui si ha scarsa stima) può risultare "meno grave" che farlo con il proprio partner (o verso la persona che si stima molto). Per provare senso di colpa non c'è bisogno della disapprovazione altrui, mentre ciò è necessaria nel sentimento di vergogna. L'umiliazione, infatti, in tal caso richiede la disapprovazione e lo scherno degli altri.

Lo psicologo ricercatore ha anche strumenti per verificare l'esistenza o meno della menzogna.

§ 2.1 Strumenti ausiliari d'indagine

Infatti per smascherare un criminale o produrre una prova determinante della propria innocenza, se indiziati ingiustamente di un reato, è oggi possibile in modo scientifico. Con un grado di certezza che tocca il 95 per cento. Per giungere a questo risultato è sufficiente sottoporsi alla "macchina della verità", messa a punto dal mio maestro professor Giuseppe Sartori, ordinario di Neuroscienze Cognitive presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova.

"Dopo l'attentato alle Torri Gemelle - spiega Sartori - c'è stata una vera corsa nel mettere a punto metodologie in grado di individuare eventuali terroristi. Sono stati notevolmente migliorati sistemi già esistenti e ne sono nati di nuovi".

Tra i più noti vi è senza dubbio il "poligrafo", uno strumento che rileva le risposte fisiologiche del soggetto, quali ad esempio la frequenza del respiro, i battiti cardiaci e la conduttanza cutanea (la resistenza della pelle nel far passare corrente). In caso di menzogna le risposte fisiologiche

che vengono rilevate dallo strumento sono quelle caratteristiche dello stress. mentre il soggetto è chiamato a rispondere ad una serie di domande, misurando in tal modo i cambiamenti fisiologici causati dal sistema nervoso simpatico (la X coppia di nervi cranici) durante l'interrogatorio.

Ma questo strumento ha un limite.

“Le risposte stressanti - spiega infatti Sartori - si verificano come conseguenze di tutti i fenomeni che possono creare tensione. E così, se una persona emotiva viene sottoposta al poligrafo, pur se innocente, si ritrova ad essere stressata al punto tale da modificare e alterare involontariamente i risultati della prova. Al contrario, un vero colpevole potrebbe pizzicarsi un dito mentre è sottoposto alla macchina, così da alterare il proprio indice di stress. E la seduta sarebbe invalidata”.

La metodologia creata da Sartori, invece, ha una logica del tutto diversa, dove lo stress non gioca alcun ruolo. Essa si basa non tanto sul chiedere direttamente ad una persona una risposta affermativa o negativa ad un fatto, ma piuttosto nell'arrivare ad ottenere l'informazione cruciale in modo indiretto. “Il metodo - spiega ancora Sartori - permette di capire come si associano i ricordi nel cervello del sospettato. Utilizzando i tempi di reazione è possibile individuare qual è l'effettivo ricordo, andando a misurare la memoria implicita, inconscia. E questo anche se, per assurdo, l'imputato si fosse “dimenticato” di essere realmente il colpevole. Insomma non c'è scampo”.

“Ma c'è di più - prosegue il professore - con questo sistema è possibile ricostruire passo per passo un crimine, ad esempio verificando se è stata usata un'arma piuttosto che un'altra oppure è possibile sapere se un imputato è entrato in una stanza prima o dopo il crimine”.

“Quando il lobo frontale deve produrre una bugia mette principalmente in azione due strutture nervose: il “cingolo

anteriore” che blocca la risposta vera, automatica e spontanea, e “la corteccia frontale dorso-laterale”, che produce la bugia, ne verifica il fondamento logico e la esprime, permettendo alla persona di comunicarla.

Con la nostra metodologia - sottolinea Sartori - seguiamo il funzionamento di queste aree del cervello attraverso la rilevazione dell'attività cerebrale e arriviamo a capire se si sta mentendo oppure no. E non c'è modo di poter barare”.

Per la validazione della metodologia l'equipe di Sartori ha impiegato 4 anni, eseguendo una lunga serie di esperimenti che hanno permesso ai ricercatori di raggiungere un grado elevato di affidabilità dello strumento. “Sono già molti i casi giudiziari, ovviamente riservati, che hanno utilizzato questa metodologia con risultati eccellenti - conclude il professore -. E i più interessanti sono risultati quelli legati a fatti di pedofilia. Ma va sottolineata un cosa: la maggior parte delle persone pensa alle diverse “macchine della verità” come a strumenti utili per smascherare un colpevole. E ciò è vero, ma il nostro sistema può essere di grande aiuto anche a chi viene ingiustamente accusato di un crimine. Se si facesse sottoporre a questo tipo di indagine l'imputato innocente avrebbe un'arma in più, e soprattutto scientifica, per provare la propria innocenza”.

Ed ora arriviamo alla macchina della verità tascabile Handy Truster (costo circa 50 \$)

Handy Truster la macchina della verità portatile ha l'aspetto di un lettore di file mp3, sta nel palmo di una mano, e in pochi secondi, attraverso complessi calcoli matematici, analizza le variazioni del tono della voce ed emette il verdetto:

- se nel display appare una bella mela intera, chi ti sta promettendo amore eterno o un grande affare e' sincero;
- altrimenti appare l'eloquente disegno di un verme.

Questa rivoluzionaria macchina della verità portatile, prodotta sulla base di un brevetto militare israeliano, copre la fascia a basso prezzo di una nuova generazione di macchine della verità tascabili (rapide, semplici da usare ed economiche).

Handy Truster sembra destinato a superare l'era del poligrafo, la vecchia macchina della verità piena di fili da applicare al sospetto per misurare pressione sanguigna, battito cardiaco e sudorazione.

Altri strumenti d'indagine

SPIA-COMPUTER

Un complesso strumento capace di monitorare qualsiasi computer. Il congegno è dotato di una memoria interna che registra i tasti digitati sulla tastiera del computer. Consente di venire a conoscenza dei siti Internet visitati o dei contatti e-mail.

MINITELECAMERA PER INVESTIGAZIONI

Una mini-telecamera costa più o meno cento euro. Sono piccole dimensioni, leggerissime, adatte alla maggior parte delle situazioni. Possono registrare in modo continuo o attivarsi periodicamente, in genere al rilevamento di calore.

OROLOGIO-TELECAMERA E PENNA-FOTOCAMERA

Un orologio in acciaio con telecamera interna che registra in formato .avi, dotata anche di diversi giga di memoria. La penna in grado di scattare fotografie digitali, utilissima in tante situazioni di investigazione, consiste in un sistema ottico tubolare, dotato di illuminazione regolabile e di un circuito per il trasferimento e il salvataggio delle immagini su computer mediante cavo USB.

Ovviamente questi strumenti non possono essere confrontabili con l'apparecchiatura del Prof.Sartori.

Esistono altri strumenti psicodiagnostici per valutare la menzogna che per la valenza specialistica esulano da questa trattazione e sono approfonditi in master di 2° livello come il RORSCHACH SECONDO EXNER ED IL MMPI-2 (www.aulevirtuali.it).

§ 2.2 Altri segni delle menzogne

Molti esperti di cinesica, semiotica o fisiognomica attribuiscono l'interpretazione della menzogna a quattro tipi di segni che lascerebbero trasparire ciò che viene dissimulato: lapsus (comunicazione verbale); tirate oratorie incontrollate con cambiamento di tono (comunicazione paraverbale); gesti emblematici involontari (alzata di spalle.. grattarsi la testa ecc.) e microespressioni de volto (comunicazione non verbale).

Se questi quattro tipi di segni, affiancati ad altri indizi di falso, consentono di tralasciare la precauzione di avere un termine di paragone, ciò non vale per l'inverso; ossia, il ritenere che l'assenza di questi segni (o di altri indizi di falso) costituisca prova di sincerità. Da qui hanno origine due tipi di errori non di poco conto: uno, il ritenere vero il falso; l'altro, ritenere il falso vero. Nel primo caso, si riterrebbe mentitore chi dice il vero; nel secondo, si riterrebbe veritiero chi dice il falso.

§ 3 PROFILING: primi indicatori del criminale

L'analisi del tipo di crimine, della scena del crimine, della tipologia della vittima e del modus operandi permettono

di inferire le caratteristiche di personalità e socio-demografiche di chi ha commesso il reato e comparando le informazioni comportamentali desunte dalla scena del crimine con le modalità d'azione attribuite a criminali già identificati ed arrestati, si può, per analogia, acquisire ulteriori informazioni sul sospetto sconosciuto.

Il profiling pertanto, consente di ridurre gradualmente il numero dei sospetti da un iniziale "praticamente chiunque" ad un ristretto numero di individui connotati da particolari caratteristiche e tratti comportamentali.

L'attività di profiling non riveste la medesima importanza ed utilità in tutti i reati e nemmeno in tutti i casi di violenza sessuale ed omicidio.

Il campo di applicazione elettiva dell'attività di profiling rimane il delitto sessuale violento e con caratteristiche di serialità, infatti il ripetersi di violente aggressioni da parte di un sospetto sconosciuto aumentano gli indizi lasciati sulla scena del crimine e sulla vittima per cui ad ogni nuovo episodio criminoso si arricchisce il corpus di informazioni.

La Behavioral Science Unit della FBI afferma: "...ogni scena del crimine è un'aula scolastica in cui il sospetto sconosciuto insegna agli investigatori qualcosa di sé".

Con il Crime Classification Manual (risultato del lavoro della Behavioral Science Unit dell'FBI) possiamo elencare alcune tipologie di omicidio in cui il criminal-profiling risulta utile e che approfondiremo.

Single murder (omicidio singolo). Serial murder (omicidio seriale). Mass murder (omicidio di massa). Spree killing (omicidio compulsivo). Rape (stupro).

Gli analisti dell' F.B.I. identificano quattro tipologie di stupro in rapporto alla psicologia e alla psicopatologia dello stuprator :

Power-reassurance rapist. Exploitative rapist. Anger

rapist, Sadistic rapist. Arson (incendio doloso). Bombing (attentato dinamitardo).

Nel diciassettesimo secolo a Parigi un funzionario della polizia Alphonse Bertillon sviluppò il primo metodo scientifico per l'identificazione biometrica detta Bertillonage, metodo che utilizzava calcoli derivanti dalle misure antropometriche dell'autore di un reato.

Inizialmente si riteneva che il senso di colpa fosse il *primus movens* che spinge al delitto e non la sua conseguenza. I criminali da senso di colpa compiono reati spinti da un inconscio senso di colpa di origine edipica, (complessi di Edipo e di Elettra) con desideri incestuosi nei confronti della madre/padre e di omicidio nei confronti del genitore, il movente è quello di essere puniti al fine di evitare tale angoscia.

Nel 1957 un famoso psichiatra il dr. Brussel con le sue precise indicazioni, circa la personalità di un dinamitardo che stava terrorizzando New York , rese possibile l'arresto di George Metesky denominato il dinamitardo pazzo. Se uno psichiatra o uno psicologo osservando una persona riescono a dare utili indicazioni circa la sua condotta, il dr. Brussel invertì il metodo, studiando come dalle azioni di un individuo si può evincere la sua personalità, in quanto riteneva che le motivazioni dei nostri atti , anche se commessi da una persona mentalmente squilibrata , possiedono una logica sottesa, per quanto possano sembrare assurdi e irragionevoli.

Il dr. Brussel si rifece anche alle ricerche del famoso psichiatra tedesco Kretschmer, che aveva dimostrato come alla struttura fisica di una persona corrisponda spesso ad un determinato tipo di personalità, e, nel caso di un alterazione mentale , una particolare sindrome psicotica.

Verso la fine degli anni 70 due agenti FBI incominciarono a studiare il profilo dei criminali che venne definito criminal profiling, i due agenti erano spinti dall'idea che la sola analisi delle prove materiali non erano sufficienti ad individuare l'autore di un crimine.

Il loro studio li portò ad intervistare 36 uomini bianchi detenuti nei penitenziari per omicidio.

Dalle loro ricerche nacque il CCM, Crime Classification Manual , che raccoglie e classifica le caratteristiche principali degli autori e vittime di crimini violenti, i reati considerati sono : omicidio, aggressione sessuale e incendio doloso. Scopo del manuale è fornire gli strumenti utili per la formulazione del profilo psicologico dell'autore di uno di questi reati elencati.

Giova iniziare ricordando la procedura utilizzata per costruire un profilo psicologico secondo l'FBI .

La prima fase si compendia nella raccolta di tutte le prove materiali, rapporti della polizia, fotografie, mappe , disegni, referti medico legali e di genetica forense e notizie sulla vittima.

Da questa prima fase il profiler trae una serie di deduzioni sul tipo di reato, su come è stato commesso , sulla motivazione, sull'ora e sul luogo del crimine e sul tempo necessario per la sua realizzazione.

Tali ipotesi vengono confrontate con le informazioni in possesso degli investigatori e su eventuali nuove prove emerse durante le indagini.

Un crimine viene ricostruito , classificato ed attribuito ad una particolare tipologia di autore con determinate caratteristiche , così si traccia il profilo del criminale, tale profilo comprende: tratti di personalità, livello intellettuale, istruzione, eventuale luogo di residenza e situazione familiare.

Sono due le categorie primarie in cui vengono classificati gli autori dei reati violenti: organizzato/disorganizzato.

ORGANIZZATO: personalità egocentrica, con difficoltà a rispettare i diritti degli altri, risentimento nei confronti del prossimo e manipolatore.

Nel commettere dei reati risulta molto metodico, sceglie attentamente la vittima, porta con sé l'arma del delitto, non lascia tracce, il crimine è commesso in un luogo isolato lontano dalla sua residenza e poi trasporta il cadavere in un posto dove in genere può essere facilmente rintracciato.

DISORGANIZZATO : persona introversa, sola con difficoltà a stabilire rapporti con gli altri, i crimini da lui commessi sono caotici e non premeditati, l'arma è scelta a caso e spesso lasciata sul luogo del delitto che è commesso non lontano dalla sua abitazione lasciando il cadavere sul posto.

MODUS OPERANDI : sono le azioni che l'autore compie per effettuare il reato, fattori importanti per collegare vari casi.

FIRMA : azioni non necessarie per la commissione del reato ma messe in atto come bisogno inconscio da soddisfare

SCENEGGIATA: alterazione della scena del crimine al fine di depistare le indagini.

§ 4 Approfondimenti sulla criminogenesi

Il Criminal Profiling è soltanto un mito di origine hollywoodiana o una reale risorsa per investigatori, psicologi e psichiatri coinvolti in investigazioni con omicidi seriali?

L'omicidio efferato, l'assassinio seriale, lo stupro, l'attentato dinamitaro, l'incendio doloso, la cattura di ostaggi: è possibile comprendere le motivazioni, le caratteristiche comportamentali e personologiche dei responsabili di questi crimini?

Possiamo penetrare la logica di questi reati, il primus movens della perversa aggressività, lo stile e i rituali dei loro misfatti?

E' questo l'oggetto di studio del criminal profiling: analizzando la scena del crimine nei suoi più apparentemente insignificanti dettagli, sulla scorta di studi epidemiologici e di conoscenze derivate dalla clinica, propone un identikit psicologico e comportamentale dell'aggressore, fornendo elementi utili alla sua identificazione ed orientando la polizia alla cattura del reo.

§ 4.1 Profile expertise

Il Prof. Picozzi sostiene: "Il tema dell'attribuzione di un delitto basata sull'analisi della scena del crimine è difficilissimo. Il Criminal Profiling è più un mito che una realtà, è una procedura che ha molti limiti. Per Profiling si intende quel procedimento che porta a formulare un identikit psicologico dell'assassino a partire dalle modalità del crimine.

Un profilo dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, suggerire l'età, il sesso, la razza, lo stato civile, lo status socio-economico, il lavoro, il quoziente intellettivo, la carriera scolastica, lo stile di vita, l'aspetto fisico di un assassino. Non esistono molti studi scientifici che quantificano la validità del metodo di Profiling, le percentuali di successo vengono stimate forse troppo ottimisticamente dall'FBI nel 46 per cento, mentre David Canter della Scuola di Psicologia Investigativa di Liverpool nel 30 per cento. Quello che noi de-

finiamo l'Effetto-Hollywood è pericolosissimo, perché ingenera aspettative nel pubblico che psicologi, psichiatri e investigatori non sono assolutamente in grado di soddisfare".

§ 4.2 I punti di vista degli investigatori.

Carlo Bui, Direttore della III Divisione e dell'Unità per l'Analisi del Crimine Violento del Servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato, è molto severo con gli approcci troppo psichiatrici' al tema omicidi seriali: "Il nostro punto di vista è eminentemente operativo. Dal 1995 alla UACV (Unità di Analisi del Crimine Violento) fronteggiamo i crimini seriali. L'esame della scena del crimine prevede il sopralluogo tecnico sul teatro del delitto nel caso di reati di particolare rilevanza.

La task force dell'UACV ha poi il compito di esaminare il fascicolo ed effettuare il controllo di qualità di tutti gli atti relativi alle ispezioni effettuate.

Sul tema del Profiling si dicono, molte cose empiriche. Le scene degli omicidi sono luoghi assolutamente complicati. Direi che nel settore della semiotica investigativa c'è una grande simmetria tra il lavoro del patografo e quello dell'investigatore che analizza la scena del crimine. Su circa 5000 casi che abbiamo affrontato, solo nel 2 per cento dei casi si è trattato di omicidi premeditati".

§ 4.3 Problemi e prospettive attuali.

"Negli ultimi anni ci siamo concentrati soprattutto sul concetto di imputabilità (art.85, 88, 89 C.P.) e di rischio di recidiva, elaborando un indice di impulsività che utilizza parametri neuropsicologici, neurofisiologici, comportamentali e ambientali. Se la personalità ci dà questo tipo di

informazioni, possibile che non vada ad influenzare la scena del crimine?

Il problema fondamentale è che il Profiling presenta una serie di imperfezioni: la scarsa affidabilità delle definizioni operazionali; la mancanza di pareri negativi, perché mancano testimonianze di investigatori che hanno fallito a causa di profiling errati; la scarsa incidenza di profili ben delineati; la mancanza di una precisa definizione dei metodi di Profiling; la persistenza di azioni investigative basate sull'intuito, su concetti errati o superati, o su studi condotti in piccola scala; la difficile ammissibilità come prove processuali dei profili.

Vero è che il delitto non è una circostanza ordinaria, neanche per un serial killer. La distinzione tra crimini organizzati e disorganizzati, tipica della scuola americana, è fittizia: i dati (come ha dimostrato uno studio pionieristico di David Canter) si incrociano e rendono impossibile distinguere tra le due matrici solo mediante l'analisi della scena del crimine".

Il criminal profiling si pone come obiettivo quello di tracciare un profilo psicologico-psichiatrico del possibile reo, mediante l'analisi delle informazioni raccolte sulla scena del crimine, degli elementi di acquisizione autoptica, della rigorosa ricostruzione delle modalità di accadimento del delitto, al fine di poter fornire un aiuto investigativo senza alcuna pretesa di prova. La premessa fondamentale del profiling è che, in generale, il comportamento di un individuo rifletta la sua personalità, quindi il comportamento di un criminale durante l'esecuzione di un reato riflette le sue caratteristiche personali e psicologiche. Inoltre, se correliamo le informazioni comportamentali desunte dalla scena del crimine con le modalità d'azione attribuite a criminali già

identificati ed arrestati, possiamo, per analogia, acquisire ulteriori informazioni sul sospetto sconosciuto.

Il profiling non ha ancora raggiunto lo statuto di “professione”. Sono state proposte diverse figure professionali per il ruolo di profiler, quali psicologi, psichiatri, criminologi, sensitivi e gli stessi appartenenti alle forze dell’ordine, ma nessuna di queste può garantire una conoscenza esaustiva in materia.

Negli Stati Uniti la figura del detective ha un ruolo centrale, (ricordando il mitico Perry Mason) mentre in Europa le applicazioni del profiling provengono dal mondo della psicologia e della psichiatria. L’elaborazione del profilo psicologico di un criminale deve muovere da una conoscenza generale di più settori (psicologia, psichiatria, criminologia, ecc), per questo risulta difficile stabilire un’identità professionale del profiler.

§ 4.4 Breve storia del criminal profiling

Il criminal profiling ha radici antiche, ma storia recente, ed è debitore di diverse discipline, dalla fisionomica al costituzionalismo, dalla psicologia alla criminologia, dalla criminalistica alla psichiatria, ed un ruolo importante lo ha avuto anche la letteratura poliziesca di fine Ottocento (Edgar Allan Poe e Conan Doyle).

La fisionomica: l’arte di interpretare i segni scritti sul corpo, con particolare attenzione al volto, poiché “centro” dell’organismo umano. Il padre della fisionomica potrebbe essere considerato Aristotele, che analizzava le somiglianze tra uomo ed animali, trasferendo ad ogni individuo le qualità proprie di ogni animale (es. il leone simbolo di forza, la volpe d’astuzia, e così via).

Questa metodica assume grande importanza nella cultura araba, ed è proprio nei circoli esoterici mutuati da tale

cultura che si formano gli scrittori medievali di fisiognomica. Nel 1558 Giovanni Battista Della Porta pubblica il *De humana Physionomia*, in cui afferma che “la fisiognomia è il mezzo che fa conoscere quali sono il naturale e il costume degli uomini attraverso i segni fissi e permanenti del corpo”. Il successo di quest’opera è tale che un magistrato di Napoli lo utilizzò come manuale per giudicare il diritto di grazia o di morte, a seconda della fisiognomia degli accusati.

Il fondatore della fisiognomica moderna è Johann Kaspar Lavater, il quale si propose di studiare le forme del volto e la struttura ossea del cranio, per poter scoprire il carattere e le predisposizioni di ogni individuo. Con Joseph Gall (1758-1828) si passa dalla fisionomica alla frenologia: i centri specifici dell’intelligenza, della volontà e di altre funzioni psichiche superiori sono localizzati nelle protuberanze e depressioni presenti sul cranio: dal loro esame è possibile conoscere il carattere e le qualità di ciascun individuo.

La fisiognomica entra nel nostro panorama fra la seconda metà del XIX secolo e l’inizio del XX, ad opera di un medico ed antropologo, Paolo Mantegazza (1831-1914). Egli pubblicò un’opera *Fisionomica e mimica*, che, unitamente ai romanzi di Edmondo De Amicis, portò alla nascita di “modelli culturali” di classificazione degli uomini: belli e superiori gli europei, brutti e inferiori i neri e i gialli; buoni ed onesti i ricchi, cattivi e criminali i poveri.

Con Cesare Lombroso (1835-1919), che viene considerato il padre fondatore del moderno criminal profiling, la fisiognomica diviene scienza applicata allo studio del criminale e Lombroso nella sua celebre opera, *L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria (cause e rimedi)*, (1897), sosteneva che in individui, famiglie e gruppi sociali esistevano dei segni indicanti anormalità di natura e degenerazione biologica atavica, ereditate per epi-

lessia, sifilide, alcolismo ed altro. Queste anomalie erano la causa di predisposizioni, tendenze ed abitudini al crimine e a comportamenti immorali. Nasce, così, l'antropologia criminale. L'opera del Lombroso divenne popolare soprattutto attraverso le immagini, infatti egli pubblicò degli album a basso costo contenenti centinaia di ritratti di individui con caratteristiche criminali.

Da allora la fotografia assunse un ruolo importantissimo nelle indagini di polizia, il primo caso di impiego segnaletico risale al 1854 e viene attribuito alla polizia svizzera. Inizialmente i ritratti erano solo frontali. Verso il 1888 e il 1905 venne adottato dalle polizie di tutto il mondo un sistema di identificazione universale, basato sul ritratto fotografico, con una foto di fronte ed una del profilo sinistro a $\frac{3}{4}$, accompagnate da un cartellino che riportava tipologie e misure particolari di varie parti del corpo.

Dal 1905 si passò ad un sistema di "identità" più semplice ed automatico, basato sulle impronte digitali.

Alla fine del XX secolo nacque il costituzionalismo (De Giovanni, Viola e Pende): si parte dal corpo per risalire alle caratteristiche psicologiche. Gli individui vennero classificati in tre tipi:

1. *brachitipo* (sviluppo del tronco prevalente a quello degli arti);
2. *longitipo* (sviluppo prevalente degli arti);
3. *normotipo* (equilibrio).

Un passo avanti lo si è avuto con l'opera dello psichiatra tedesco Ernest Kretschmer: esiste una correlazione, valida sia per individui normali che per psicotici, tra gli indici morfologici del corpo umano (fenotipo) e determinate caratteristiche della personalità.

Abbiamo quattro tipi, di cui tre fondamentali ed un accessorio:

1. *picnico* (piano somatico: Predominanza misure orizzontali; piano psicologico: Predisposizione alla ciclotimia con fasi maniacali e depressive)
2. *leptosomico* (piano somatico: Predominanza misure verticali; piano psicologico: Disposizione schizotimia, che nel caso di psicosi può evolvere in schizofrenia paranoide)
3. *atletico* (piano somatico: Sistema muscolare ben sviluppato; piano psicologico: Disposizione viscosa con lentezza di pensiero, perseveranza e irritabilità)
4. *displasico* (piano somatico: Varietà dismorfiche; piano psicologico: Predisposto all'epilessia).

Questi studi ancora oggi suscitano notevole interesse in campo psichiatrico, a seguito dei risultati fondamentali nel primo, moderno e celebre esempio di profilo criminale (caso Mad Bomber).

Nel 1910 Edmond Locard, formulò il “principio di interscambio di Locard”, fondamento della moderna investigazione scientifica del crimine: **quando due oggetti entrano in contatto, ognuno lascia sull'altro qualcosa di se; quindi un individuo che commette un crimine lascia qualcosa di se sulla scena del crimine e qualcosa del luogo del delitto rimane sul reo.**

Nel 1992, ad opera di Douglas e dei suoi collaboratori, si arrivò alla stesura del manuale di classificazione del crimine violento (Crime Classification Manual).

Parallelamente al lavoro delle unità speciali dell'FBI, in Inghilterra, verso gli anni '90, nasce la “Investigative Psychology”. Il suo approccio è orientato alle metodologie induttive, dedicando ampio spazio ad una nuova tecnica di indagine, il Geographical Profiling.

Nel 1994, a causa della forte crescita degli omicidi seriali o di crimini senza motivo apparente, anche in Italia si ri-

tiene opportuno affrontare questo fenomeno intervenendo sul nascere, prima che si diffonda sul territorio nazionale.

§ 5 L'U.A.C.V.

Nel 1995 nasce la "Unità per l'Analisi del crimine Violento" (UACV).

Dalla scena del delitto, si possono ricavare un gran numero di indizi riguardanti la personalità del reo, soprattutto possiamo valutare tre aspetti:

- il *modus operandi*, modalità attraverso le quali egli mette in atto il comportamento illecito;
- la *firma*, costituisce il biglietto da visita del criminale e, poiché va oltre ciò che è strettamente necessario per compiere il crimine, costituisce una sua parte unica ed originale.
- A differenza del *modus operandi*, che tende a restare uguale, ma può anche cambiare, la "firma" rimane invariabilmente identica in tutta la serie e rappresenta l'elemento simbolico più importante **scena per evitare che il cadavere venga rinvenuto in 1 criminale, nel tentativo di depistare le indagini e far ricadere il sospetto/l'attenzione**altro.
- lo *staging*, deliberata alterazione della scena del crimine dopo aver compiuto un atto criminoso.

Il *racial profiling* o profilo razziale, secondo Pampei (2004), è la modalità con cui le istituzioni, in particolare le forze dell'ordine, individuano le persone da fermare, ispezionare e controllare nelle strade, nelle stazioni, nei porti, negli aeroporti, in base ad un profilo che comprende, come unico o fra altri elementi, il dato razziale.

L'acquisizione delle informazioni è associato ad una vera e propria attività investigativa specifica posteriore all'accadimento o immediatamente precedente all'accadimento oppure ad una attività di prevenzione generalizzata non connessa direttamente ad un evento specifico: *profiling reactive* e di *profiling proactive*.

Il *profilo reattivo* è utilizzato per risolvere crimini già avvenuti, per esempio un omicidio; il *profilo proattivo* si riferisce invece al tentativo di impedire il crimine in una fase molto anteriore a che questo avvenga, ad esempio prevenire un atto terroristico.

Altre categorizzazioni sono il *profiling deductive* e di *profiling inductive*.

Scopo del *profilo deduttivo* è di ipotizzare i *pattern* comportamentali di un particolare criminale dalle evidenze relative alla scena dell'evento e dallo studio della vittima, attraverso l'individuazione delle tracce dell'azione criminale (*mechanical*), e il riconoscimento degli schemi propri di ogni singolo criminale (*dinamics*), per dedurne il significato reale cioè le caratteristiche dell'autore; nel *profilo induttivo* si parte invece da un insieme di dati relativi ad eventi simili, correlati ai dati delle persone che li hanno causati, in modo da arrivare a dedurre il profilo del criminale *standard* per quel particolare evento.

E' evidente che tracciare il profilo è un'attività complessa che richiede la conoscenza teorica e pratica della criminologia, della psichiatria, della psicologia, della sociologia, delle scienze giuridiche forensi e politiche, tutte discipline indispensabili per il raggiungimento degli scopi che le tecniche di *profiling* devono perseguire in ambito investigativo ovvero:

- identificare ed interpretare alcuni indizi (procedimenti logici mediante i quali, partendo da un fatto provato o circostanza indiziante, si ricava l'esistenza di un fatto

storico da provare attraverso massime di esperienze o leggi scientifiche), che possono essere indicativi del tipo di personalità dell'individuo o degli individui che hanno commesso il reato;

- valutare eventuali alibi (prove logiche che dimostrano che un soggetto non poteva essere a quell'ora sul luogo dell'evento);
- individuare il motivo (ragione della condotta umana) alla base del movente (causa psichica della condotta umana);
- fornire agli investigatori abbastanza informazioni da permettere loro di limitare o meglio dirigere le indagini per ricercare le prove (procedimenti logici che dal fatto noto deducono l'esistenza del fatto da provare).

§ 6 La CRIMINODINAMICA

L'approccio sviluppato per il *Psychological Profiling* (Profilo Psicologico) si basa sull'adozione della *facet theory* (FT) e della tecnica di *Multidimensional Scaling* (MDS). La FT consiste nell'analisi delle correlazioni tra variabili: dopo l'individuazione e la codifica degli oggetti di interesse della ricerca si sfaccetta lo spazio risultante dalla applicazione del MDS per definire ed interpretare ogni sfaccettatura che racchiude un certo numero di variabili (i punti nello spazio). In sostanza si considerano le inferenze che stanno alla base del profilo come una correlazione canonica esprimibile anche secondo un modello matematico in cui sono comprese:

A -> informazioni sul delitto;

B -> caratteristiche del reo;

K -> peso delle variabili A;

Y -> peso delle variabili B.

Le variabili A sono di tipo comportamentale, mentre le variabili B riguardano le caratteristiche del soggetto quali, ad esempio, le peculiarità fisiche, l'età, il sesso, l'istruzione, lo stato civile, la razza, la religione. La possibilità di risoluzione di questo modello, ci consegna un utile strumento scientifico che consente di acclarare se e come determinate caratteristiche dell'autore del crimine possano essere stabilite attraverso l'analisi di determinate informazioni.

Il modello del profilo psicologico che rappresento può essere modulato su cinque parametri:

1. **Coerenza Interpersonale** (*Interpersonal Coherence*): si basa sul presupposto che l'autore del reato si relazioni alla vittima con le medesime modalità con cui si rapporta con altri soggetti nel quotidiano, pertanto alcune modificazioni nei legami interpersonali possono determinare variazioni nell'attività del reo.
2. **Il significato del tempo e del luogo** (*The Significance of Time and Place*): il tempo e il luogo di un crimine spesso sono scelti consapevolmente o incoscientemente dal criminale, pertanto il momento scelto per compiere il crimine può fornire indicazioni sulle abitudini e sugli orari del criminale.
3. **Caratteristiche Criminali** (*Criminal Characteristics*): le modalità di esecuzione del crimine e le caratteristiche della scena dell'evento consentono la classificazione degli autori delle condotte criminose in un cluster categoriale e forniscono agli investigatori un fondamentale supporto per tracciare il profilo del criminale.
4. **Carriera Criminale** (*Criminal Career*): la raccolta di informazioni relative ad eventuali attività criminali pregresse e al tipo di reati commessi con maggiore frequenza è necessaria per valutare la personalità del soggetto.
5. **Evidenze Forensi** (*Forensic Awareness*): dovrà essere analizzato ogni elemento che suggerisca la conoscenza

delle tecniche investigative e della raccolta delle prove da parte del criminale, come ad esempio l'utilizzo di guanti per non lasciare impronte digitali sulla scena dell'evento o il tentativo di rimuovere eventuali tracce biologiche dagli indumenti della vittima..

§ 6.1 Profili criminodinamici del Psychological Profiling

Entriamo in maniera specifica nella crimodinamica, cioè nei meccanismi psicologici che hanno condotto all'azione delittuosa.

Premesso che nel nostro ordinamento vige il divieto di attuare indagini psicologiche o caratteriali, considerate invasive dell'intimo della persona, se non nel caso di perizia psichiatrica indirizzata a valutare il vizio di mente più o meno incidente sulle capacità di intendere e volere dell'autore di un reato.

Infatti il comma 2 dell'art. 220 c.p.p. contenuto nel Libro III Prove, Titolo II Mezzi di Prova, Capo IV Perizia, sancisce infatti che: «...non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche».

Il divieto di perizia psicologica implica anche il divieto di consulenza tecnica di parte, che nel processo penale è prevista anche senza perizia, infatti il Tribunale di Teramo il 30.04.1990 (in Arc. Nuova Proc. Pen. 1990, pag. 433) ha stabilito che: «La possibilità di consulenza tecnica di parte fuori dei casi di perizia, prevista dall'art. 233 c.p.p., presuppone che essa verta su indagini peritale e tecnica il che non ricorre quando si tratti di indagini relative alle condizioni psichiche e alla personalità dell'imputato»

La ratio di tali divieti sarebbe da ravvisare nel fatto che, se si concede l'espletamento della perizia o della consulenza prima che si accerti la responsabilità dell'imputato, l'accusa

potrebbe evincere elementi o indizi di reità, proprio dal contenuto della stessa.

Sulla scorta di tale ragionamento è opportuno rilevare che andrebbe proibita anche la perizia psichiatrica. Per ovviare ai divieti di *Profiling* come mezzo di prova tipico disciplinato dalla legge (perizia, consulenza tecnica), si potrebbe valutare l'ipotesi di considerare tale tecnica investigativa come mezzo di prova atipico ai sensi dell'art. 189 c.p.p. "*Prove non disciplinate dalla legge*" in cui è previsto che: «...quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova».

Solo l'art. 133 c.p. sulla "*Gravità del reato, valutazione agli effetti della pena*" affermando che: «...il giudice deve tener conto della gravità del reato», desunta:

1. *dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;*
2. *dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;*
3. *dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.*

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1. *dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;*
2. *dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;*
3. *dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;*
4. *dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo».*

In piccola misura dà facoltà di indagare e valutare la psiche dell'autore, con la finalità di munire il Giudice di strumenti di valutazione più idonei per comminare una più giusta sentenza di condanna. Pertanto ritengo auspicabile

un intervento del Legislatore volto a eliminare le attuali incongruenze presenti nei nostri codici e a contemperare gli interessi di una giustizia e di una società che devono adeguarsi a nuove tecniche e a nuovi metodi essenziali per l'efficienza e l'efficacia di un sistema giudiziario e sociale in continua evoluzione.

Si arriva a generare un primo profilo induttivo, che si basa su dati raccolti in precedenza, tramite interviste su gruppi campione della popolazione carceraria, utili per costruire il profilo dell'autore di reato sconosciuto.

Nella casistica forense si ricorda l'applicazione di questo modello viene esemplificata da Douglas in Mindhunter (1977) tramite il caso CARMINE CALABRO:

Carmine Calabro è stato l'autore di un omicidio particolarmente efferato ed apparentemente senza movente (Douglas, Olshaker, 1996): la vittima, Francine Evelson, fu rinvenuta sul pianerottolo dell'ultimo piano del palazzo in cui abitava, nuda, mani e piedi legati. Era stata duramente percossa al viso e mostrava diverse fratture, aveva segni di morsi in vari punti del corpo e tagli fatti con un temperini, ecc.

Profilo del reo: maschio; bianco; 25-35 anni; disoccupato o con occupazione part-time; abita nel raggio di un chilometro dal luogo del delitto; non è sposato, vive con la propria famiglia d'origine; nessuna esperienza militare; aspetto comune; trasandato; abitudini notturne; nessuna relazione sentimentale, né amici intimi; senza auto; in cura presso un centro di igiene mentale (psicofarmaci); non abusa né di droga né di alcol; colleziona materiale pornografico sado-maso; è il suo primo omicidio, se non verrà catturato ucciderà ancora.


Le caratteristiche presentate sono: demografiche, relazionali, relative allo stile di vita ecc. Alcune molto generiche, altre più specifiche, come il tipo di materiale pornografico collezionato. Anche i ragionamenti tramite i quali si giunge

a queste caratteristiche sono molteplici. Spesso si ricorre a regole generali di tipo statistico. Ad esempio, l'età e la razza del reo derivano da dati statistici che indicano che, in presenza di un omicidio a sfondo sessuale, è probabile che il reo abbia all'incirca la stessa età e sia dello stesso gruppo etnico della vittima.

Nella letteratura sull'investigazione, sia di tipo scientifico che di tipo romanzesco, si parla spesso di deduzione, tuttavia le inferenze tratte dai profiler sono piuttosto di tipo abduttivo.

Non si tratta di conclusioni che derivano in modo certo dalle premesse, ma di conclusioni possibili o al massimo probabili. In altre parole, la rappresentazione delle sequenze è del tipo *se... allora (forse)* e non del tipo *se... allora (sicuramente)*: è probabile che chi abbia problemi psichiatrici sia o sia stato in cura presso una struttura psichiatrica, ma non è certo; chi non ha un impiego a tempo pieno può anche non avere difficoltà economiche perché i suoi lo mantengono o perché svolge attività remunerative di tipo criminoso.

Anche le conclusioni più supportate dai fatti possono essere tutt'altro che certe, come nello schema che segue:



Il profilo sopraccitato si mostrò comunque accurato e fu d'aiuto alle forze dell'ordine nell'identificazione dell'autore del reato. Le catene inferenziali esaminate infatti, seppure presentassero ampie possibilità di errore, possono condurre a conclusioni probabili e godono dell'ausilio dello *scenario*, cioè una sequenza di fatti che si articolano in un dato periodo. Lo scenario serve a completare l'assenza di elementi validi per il giudizio, rendendo plausibili le inferenze, e a risolvere le ambiguità probatorie.

§ 6.2 David Canter e la CRIMINODINAMICA nella Psicologia Investigativa (IP)

Il modello di profiling elaborato dall'FBI è oggetto di numerose le critiche, per ciò che riguarda la carenza di scientificità e la mancata divulgazione delle metodologie e dei risultati ottenuti. Il criminologo David Canter creò un modello psicologico alternativo a quello dell'F.B.I. (che non dedicava particolare attenzione alla vittima), mentre Canter privilegiava queste informazioni, considerandole di vitale importanza per lo sviluppo del profilo investigativo. Il modello "CANTER" si basa su cinque aspetti fondamentali del rapporto tra aggressore e vittima:


- *coerenza interpersonale*: questo fattore evidenzia i criteri di selezione delle vittime ed il tipo di relazione stabilita con essa;
- *significato del tempo e del luogo*: lo spazio fisico e temporale in cui è collocato il crimine fornisce informazioni essenziali sulle modalità in cui il criminale concettualizza le relazioni spaziali e temporali e ciò indica il suo grado di mobilità;
- *caratteristiche del criminale*: consente di individuare sia natura del crimine che modalità
- *carriera criminale*: l'analisi del comportamento delin-

quenziale consente di tracciare la sua possibile carriera delinquenziale per prevedere ed anticipare le sue successive mosse;

- *consapevolezza forense*: questo termine indica tutti quegli elementi che fanno ritenere che il criminale abbia tentato di mascherare o di occultare indizi fisici del reato. In questo caso, è probabile che l'assassino già abbia avuto un contatto con la polizia e conosca procedure di analisi criminalistica, per cui è un soggetto con una carriera criminale alle spalle.

Canter elaborò una differente classificazione dei criminali: *espressivo* (agisce in risposta a situazioni di rabbia); *strumentale* (invidia o desiderio di impossessarsi di oggetti altrui).

Nello schema sottostante sono illustrati, in sintesi, le tre attività maggiormente utilizzate dalla psicologia investigativa.



La raccolta delle informazioni provenienti dalla scena del crimine e dai testimoni è il momento di fondamentale importanza nel corso delle indagini, quindi deve essere effettuata con accuratezza, accertandosi sempre della validità delle informazioni provenienti da testimoni ed indagati.

Dalla selezione ed analisi delle informazioni raccolte deve, poi, essere possibile trarre delle conclusioni, così da poter prendere una decisione che orienti all'azione.

Le inferenze si basano sulla comprensione del comportamento criminale e sono alla base dell'offender profiling.

Noi della Elform e-learning, comunque, proponiamo anche dei software che abbiamo validato, come ad esempio l' I.A.S.

Indicatore di Abusi sessuali, che consente di discriminare al 97.73% abusati, da falsi positivi e da persone con danni psicosomatici di diversa Eziologia.

§ 6.3 La realtà italiana dello PSYCHOLOGICAL PROFILING

La tecnica del profilo psicologico nel nostro paese è riservata da un settore specifico della polizia che si occupa dello studio del comportamento criminale e, in particolare, degli omicidi seriali: l' "Unità per l'Analisi del Crimine Violento" (1995), che ha lo scopo di supportare gli organismi investigativi e l'autorità giudiziaria in casi di omicidio senza movente apparente, omicidi a carattere seriale o di particolare crudeltà, e nel caso di violenze sessuali, riconducibili ad un unico autore (stupro seriale).

Per questo l'U.A.C.V. utilizza in modo integrato, armonico e complementare tutte le tecniche e le metodologie della criminalistica, della medicina legale, della psichiatria forense e della psicologia cognitivo-comportamentale. L'U.A.C.V. è costituito dalle seguenti figure professionali della Polizia di Stato:

- investigatori con comprovata esperienza nel settore del crimine violento provenienti da squadre mobili o dalla Criminalpol
- funzionari medico-legali esperti in psichiatria forense
- psicologi esperti in scienze del comportamento criminale
- funzionari specializzati nell'esame della scena del crimine

Si aggiungono quelle degli esperti nelle varie discipline della criminalistica e degli esperti nel settore della sorveglianza (l'assassino "per sadismo", prova eccitazione al-

l'idea di ritornare sulla scena del delitto o, addirittura, nel luogo dove la vittima è stata sepolta).

L'Unità è divisa in quattro strutture.

- *Esame della Scena del Crimine* (E.S.C.): questo settore si occupa di tutti gli atti relativi al sopralluogo tecnico e alla eventuale ricostruzione virtuale della scena del crimine e della dinamica dell'evento;
- *Analisi della Scena del Crimine* (A.S.C.): si analizza il luogo dell'omicidio sia direttamente, che attraverso l'elaborazione e l'analisi di immagini e fotografie riprese durante la fase del sopralluogo.
- *Analisi delle Informazioni* (A.I.): si sintetizza e approfondisce ulteriormente i risultati dei riscontri effettuati dall'E.S.C. e dall'A.S.C. Questa sezione predispone una relazione tecnico-investigativa che comprende:
 - il quadro riassuntivo di tutte le informazioni analizzate
 - le tavole sinottiche delle correlazioni individuate all'interno del caso o che consentono di collegare tra loro casi diversi
 - le ipotesi investigative proprie e di conferma di quelle precedenti.
- *Analisi del Comportamento* (A.C.): l'ultimo settore ha la funzione principale di realizzare il profilo dell'autore del crimine, partendo dall'esame della relazione tecnica dell'A.I. Le variabili principali che gli esperti dell'A.C. cercano di individuare per tracciare il profilo dell'aggressore sono:
le caratteristiche generali fisiche, la razza, l'età presumibile, lo stato civile, il possibile impiego, il grado di inserimento nella società, le possibili devianze sessuali, il quoziente intellettuale, il livello di istruzione, lo status sociale, l'eventuale appartenenza a sette religiose, il più probabile modo di vestire.

IL S.A.S.C. ,Sistema Informativo per l'Analisi della Scena del Crimine, rende più immediata e veloce l'analisi e la consultazione delle informazioni e delle immagini che si ricavano dall'esame della scena del crimine durante il sopralluogo con altri provenienti da fonti diverse tra loro collegate.

§ 6.4 Quando si applica il CRIMINAL PROFILING

Il profilo psicologico viene utilizzato quando le tecniche investigative tradizionali non sono applicabili.

Single murder (omicidio singolo) : L'omicidio isolato può essere oggetto di indagine del criminal-profiling purché abbia connotati violenti o efferati, con apparente mancanza di movente e motivazioni.

Serial murder (omicidio seriale) : L'omicidio seriale ovvero l'uccisione consecutiva di più vittime, è stato considerato fino agli anni '50 un omicidio di massa. Solo dopo quel periodo i criminologi lo hanno differenziato e studiato più attentamente. Nel 1988 il "National Institute of Justice" statunitense propose una prima definizione di omicidio seriale, vale a dire una serie di due o più omicidi, commessi come eventi separati, ad opera di un singolo autore, con le motivazioni ricercate nelle dinamiche psicologiche dell'autore del crimine. Nel 1992 il Crime Classification Manual di Douglas, Burgess e Ressler fornisce una seconda definizione del serial murder: Tre o più eventi omicidiari, commessi in luoghi differenti, separati da un intervallo di "raffreddamento" emozionale dell'omicida (emotional cooling off).

Mass murder (omicidio di massa) : Con il termine Mass Murderer (omicida di massa) si intende il soggetto che si

rende responsabile dell'uccisione di quattro o più vittime nel medesimo luogo e nel corso di un unico evento. Nella casistica della F.B.I. il mass murder viene distinto in "family" e "classic" : nell'omicidio di massa familiare, alla uccisione dei congiunti può seguire anche il suicidio dell'autore.

Spesso l'identificazione dei responsabili di questo tipo di reati, così come per lo spree-killing, visto le peculiarità specifiche di questa tipologia di omicidi, risulta molto agevole.

Spree killing (omicidio compulsivo) : Definito dall' F.B.I. omicidio compulsivo, riguarda un unico evento, che si realizza in due o più luoghi, comportando la morte di più persone, ma, a differenza del serial murder, senza il periodo di cooling off dell'autore tra le aggressioni.

Rape (stupro) : La violenza sessuale può costituire una condotta che gradualmente assume connotati sempre più aggressivi sino ad esiti letali. Spesso i reati di stupro possono essere seriali, diventando così oggetto del criminal-profiling.

Gli analisti dell' F.B.I. identificano quattro tipologie di stupro in rapporto alla psicologia e alla psicopatologia dello stuprator :

Power-reassurance rapist ovvero quando la violenza sessuale è primariamente espressione delle fantasie di stupro, spesso comprendenti false convinzioni sul piacere che la vittima può trarre dall'aggressione e sul successivo, ma certo, innamoramento del suo assalitore.

Exploitative rapist ovvero quando il comportamento sessuale è espresso come atto predatorio impulsivo, tipicamente privo di ogni fantasia complessa e lungamente accarezzata.

Anger rapist ovvero quando la sessualità è al servizio di un intento primariamente aggressivo; può includere di

solito momenti rivendicativi verso una categoria vittimologica nei cui confronti l'aggressore nutre sentimenti di ostilità e odio, ad esempio prostitute o soggetti di razza diversa.

Sadistic rapist ovvero quando le fantasie sono incentrate sul piacere che deriva dall'infliggere crescente dolore e talvolta prolungata sofferenza alla vittima.

Arson (incendio doloso) : L'incendio doloso è la terza categoria di reato violento affrontata dal Crime Classification Manual(1992) insieme ad omicidio e stupro.

Infatti nella realtà statunitense gli incendi dolosi sono molto frequenti e spesso hanno carattere di serialità: con il termine serial-arsonist si intende colui il quale provoca incendi, tre o più episodi, con il caratteristico periodo di cooling off , mentre con il termine mass-arsonist si indica il soggetto che nel corso di un unico evento appicca più incendi in un singolo luogo.

Numerosi sono i serial-killer che hanno iniziato la propria "carriera" appiccando incendi o alternandoli con omicidi.

Bombing (attentato dinamitardo): Gli attentati dinamitardi, anche se non stati contemplati dal Crime Classification Manual rivelano la medesima logica criminale.

Gli omicidi seriali in cui è presente una motivazione sessuale sono tra dei crimini più difficili da risolvere, dato che, in essi, il tipo di relazione estraneo/estraneo tra assassino e vittima, rende poco efficaci i tradizionali metodi d'indagine, per trovare una relazione rispetto al movente.

È necessario procedere partendo dagli unici elementi a disposizione: la vittima e la scena del crimine.

Entrambi questi aspetti possono fornire informazioni utili sulla personalità dell'assassino e l'analisi investigativa

criminale (cioè l'esame psicologico del crimine) aiuta a comprendere la relazione esistente tra la vittima, il colpevole e la scena del crimine.

Per stilare un "profilo psico-comportamentale" è indispensabile considerare diversi elementi specifici dell'omicidio seriale, in particolare di quello con connotazione sessuale. Questi elementi sono:

- *tipologia della vittima*: studiare la tipologia della vittima e le modalità di entrata in contatto con essa;
- *individuazione dei luoghi e del percorso del crimine*: definire se il luogo di ritrovamento del cadavere è lo stesso dove la vittima è stata uccisa;
- *mezzo omicidiario*: valutare il tipo di arma e collegarla al motivo per cui il serial killer privilegia proprio quella tipologia;
- *il cammino e il destino dell'arma*: valutare se l'arma è stata condotta sulla scena (organizzazione), se c'era già ed è stata portata via (semiorganizzazione), o lasciata sul luogo (disorganizzazione);
- *modalità dell'aggressione*: verificare l'attacco contro la vittima, le lesioni inflitte; definire se queste sono state inferte prima, durante o dopo la morte e quali. Le ferite sul viso e sugli occhi possono, ad esempio, indicare che la vittima e l'assassino si conoscevano e, quindi, un tentativo di "depersonalizzazione" della prima;
- *attività sulla vittima*: verificare:
 - eventuali segni sulla vittima, come morsi, atti di vampirismo o di cannibalismo e classificarli come *staging* (messa in scena), *overkilling*, atti sadici, atti simbolici, ecc.
 - se sulla vittima vi sono tracce di mezzi di tortura, di costrizione, di dominio, di possesso, di sadismo
 - la disposizione del corpo

- se ci si trova di fronte ad un cadavere che sta all'aperto o in luoghi isolati e se non si rende pubblico il ritrovamento, l'assassino potrebbe tornare per controllare, quindi è buona prassi sorvegliare la zona
- i dati a disposizione, se i resti del cadavere sono esposti, ostentati, posizionati;
- *la carriera del serial killer*: se si nota un cambiamento del *modus operandi*, ma i crimini sono sempre chiaramente commessi dalla stessa mano, si devono considerare alcune ipotesi:
 - aumento della sofisticazione del metodo; può darsi che l'assassino l'abbia perfezionato solo tecnicamente o per quanto riguarda l'organizzazione e l'autosicurezza;
 - aumento della violenza sulle vittime; valutare in quale stadio avviene (prima, durante o dopo la morte) e se sia una modifica qualitativa o quantitativa.

Per l'applicazione del profilo psicologico all'omicidio seriale, occorre innanzitutto precisare che in tutti gli atti di violenza, la fantasia riveste un ruolo importante. Nell'aprestarsi ad eseguire il profilo psicologico, è indispensabile considerare questo parametro. La fantasia fa parte di tutto il processo omicidiario e continua a rivestire un ruolo fondamentale fino alla disposizione del cadavere. Dal punto di vista del profilo, il trasporto del cadavere, ad esempio, indica un processo di pianificazione anticipata, quindi la presenza di un soggetto organizzato, per cui devono essere considerati gli indizi in entrambi i luoghi (scena del crimine e luogo di disposizione del cadavere). Nel caso in cui i due luoghi coincidano, probabilmente si ha a che fare con un soggetto che vive nelle vicinanze e che ha caratteristiche di personalità del tipo asociale disorganizzato.

Ogni azione del *serial killer* ha un significato simbolico ben più importante di quello concreto che risulta evidente a prima vista, ed il compito del *profiler* è quello di trovare tale significato. Un elemento ricorrente in molti omicidi seriali è l'applicazione di bendaggi sul volto della vittima. La motivazione più evidente è il fatto di impedire alla vittima di vedere l'identità del *serial killer*; una motivazione simbolica, invece, è quella di depersonalizzare ulteriormente la vittima. La presenza di un fenomeno di *overkilling* concentrato sul volto della vittima sta, invece, a significare proprio una elevata depersonalizzazione; simbolicamente, l'aggressione si concentra nella zona degli occhi, perché lo sguardo della vittima è l'elemento principale che fa ricordare all'assassino di avere una persona di fronte.

Nel modo in cui viene disposto il cadavere è importante l'intenzione dell'assassino di farlo scoprire oppure nascondere il più a lungo possibile. La messa in scena (*staging*) si verifica quando l'assassino altera deliberatamente la scena del crimine prima dell'arrivo della polizia e, di solito, è indicativa di un assassino organizzato, perché è necessaria una certa abilità mentale per capire quali elementi è meglio modificare. Douglas differenzia la "messa in scena" dalla "messa in posa"; la prima compare nei crimini in cui il soggetto cerca di depistare le indagini, inducendo la polizia a farsi un'idea dell'accaduto non rispondente al vero; si tratta quindi di un aspetto del *modus operandi*. La "messa in posa", invece, costituisce la "firma".

I metodi utilizzati dai *serial killer* per catturare le vittime non sempre rimangono inalterati nel tempo, ma spesso diventano più sofisticati e pianificati, man mano che aumenta l'età del soggetto. L'età di un assassino seriale è uno degli elementi più difficili da determinare, perché l'età emozionale ed esperienziale non sempre coincide con quella cronologica. Generalmente, gli assassini che mostrano un grado di

sadismo più elevato e quelli che pianificano maggiormente il delitto sono meno giovani. Talvolta i *serial killer* sono soliti raccogliere feticci sulla scena del crimine. La ragione principale per cui un assassino seriale decide di prendere uno o più feticci dalla scena del delitto è quella di avere qualcosa che lo aiuti a ricordare ciò che è successo. Il feticcio, essendo qualcosa che è appartenuto alla vittima, contribuisce ad aumentare la gratificazione psicologica ottenuta durante l'omicidio, perché fa rivivere all'assassino le fasi di quest'ultimo.

In alcuni casi, l'assassino seriale raccoglie trofei. La differenza principale con il feticcio è che, mentre il feticcio rappresenta soltanto un simbolo che aiuta il soggetto a ricordare qualcosa di piacevole, il trofeo è uno stimolo visivo forte che ha funzione afrodisiache e sovente si tratta di una parte anatomica della vittima. Il feticcio ed il trofeo aiutano il soggetto a prolungare il ricordo del delitto commesso, per cui analizzare attentamente ciò che manca tra gli effetti personali della vittima può fornire elementi utili sulla personalità dell'assassino. Infatti, tra un crimine e l'altro, il *serial killer* si mette ad osservare i suoi trofei per rivivere nella mente tutte le fasi dell'omicidio precedente. A volte, l'assassino, dopo aver preso un feticcio dalla vittima, soprattutto se si tratta di un gioiello, può decidere di presentarsi a casa dei parenti della persona uccisa per consegnarlo ad un familiare, con la scusa di averlo trovato per strada; ciò serve ad entrare direttamente nel mondo della vittima e ad alimentare le proprie fantasie; oppure può accadere che lo regali alla moglie o alla sua ragazza, anche se è proprio la donna all'origine della sua angoscia ed ostilità.

Non tutti gli assassini seriali portano via dei feticci. (ad esempio recente il caso della ciocca di capelli). È possibile, però, che il *serial killer* decida di tornare sulla scena del crimine per riattivare le proprie fantasie. I soggetti più organizzati fanno in modo di partecipare alle ricerche oppure

osservare molto da vicino le indagini della polizia, sia per capire come procedono le stesse che per rivivere continuamente, a livello fantastico, il crimine. La collezione di ritagli di giornali che lo descrivono con le sue imprese hanno la stessa funzione. Alcuni, allo scopo di rinnovare le proprie fantasie, visitano le tombe delle loro vittime.

§ 6.5 L'Effetto Barnum

Durante la VI Conferenza Internazionale di Psicologia Investigativa, svoltasi a Liverpool nel gennaio 2001, fu presentata una ricerca su l'effetto Barnum nei profili psicologici dei criminali.

Con *effetto Barnum* si definisce quel fenomeno per cui ognuno di noi riconosce se stesso in una descrizione ambigua e generica della propria personalità, fornita da una persona che si pensa abbia certe qualità: divinatorie, nel caso di chiromanti, astrologi ecc.; professionali, nel caso di psicologi e psichiatri.

Fu chiesto a due campioni di agenti di polizia (N1 = 22, N2 = 24) quanto fosse appropriato un certo profilo psicologico (un profilo A al primo gruppo, un profilo B al secondo). Entrambi i profili (che identificavano due personalità differenti, ma con una descrizione generica e ambigua secondo il "metodo" Barnum, e che non erano stati dunque elaborati secondo un ragionamento investigativo) tratteggiavano la personalità dell'autore del medesimo crimine. In entrambi i campioni, più della metà degli agenti di polizia ritenne il profilo adeguato. Nella stessa conferenza di cui sopra altri studiosi ribadirono come molti dei profili psicologici criminali negli Stati Uniti e in Gran Bretagna siano ambigui, aperti ad interpretazione e non chiari.

§ 6.6 La relazione di Causalità

Evidenziamo alcuni fondamenti sul rapporto di causalità.

a) **Causa ed effetto.** - Nelle indagini che dobbiamo effettuare sul nesso di causalità vanno evidenziati tutti gli antecedenti della fenomenologia criminologica

Vanno distinti gli antecedenti causali, da eventuali concausali, condizionali, occasionali, indifferenti ed estranei, in base al valore attribuito a ciascuno di essi nella dinamica del rapporto causale. La *causa* è sovente definita come l'antecedente necessario e sufficiente a produrre gli effetti che sono stati eventualmente rilevati Gli effetti sono la criminogenesi ed altri fenomeni biologici susseguenti, confermati anche dalle suddette relazioni.

Nel sentiero che conduce alla ricerca del nesso di causalità vanno rinvenute in modo invariabile l'esistenza dei tre elementi costituiti di questa fattispecie giuridica e clinica : l'antecedenza, la necessità e la sufficienza.

b) **Antecedenza.** - Con le anamnesi va ricercato il rapporto *cronologico* ed *eziologico*, con successione e connessione di eventi legati da una nesso per cui l'antecedente è condizione necessaria del susseguente.

c) **Necessità.** - Premesso che è "necessario" tutto ciò che non può essere eliminato senza l'eliminazione totale o parziale del risultato e non è causa l'antecedente che può essere eliminato senza che l'effetto manchi o sia diverso.

d) **Sufficienza.** - Dalle prove ottenute, va ritrovato l'"Experimentum Crucis":

l'idoneità effettuale, cioè l'intrinseca attitudine a produrre gli effetti devastanti che il crimine ha provocato.

e) **Causalità unica e concausalità.** - Il nesso causale tra l'antecedente e il susseguente può essere determinato da una o da più cause.

Vanno verificate l'esistenza di *causalità multiple* o *concausalità per escludere* gli effetti risultanti di più cause che agiscono insieme (concause) le quali singolarmente non sono idonee a produrlo, ma ne divengono capaci agendo in concorso tra di loro mediante un'azione sinergica o coazione.

È questa la metodica del metodo sperimentale che utilizzo solitamente per mia formazione. Ed è il criterio di cui si avvale il metodo sperimentale quando riproduce un fenomeno facendo agire un fattore noto, al quale segue regolarmente l'effetto ricercato.

La dicotomia organizzato/disorganizzato sembra essere troppo riduzionista, non esaustiva e non sempre utile. Inoltre è stato dimostrato in uno studio compiuto su circa 800 omicidi commessi da 100 serial killer statunitensi, che le categorie organizzato/disorganizzato sovente si sovrappongono.

L'approccio IP (Investigative Psychology) è stato concepito per essere sottoposto a verifica empirica e falsificabile secondo la metodica di K.POPPER.

Alla VI Conferenza di Psicologia Investigativa di Liverpool, tenutasi nel gennaio 2001, Canter ha ribadito che per parlare "seriamente" di criminal profiling, il modello che si propone deve essere:

- teoricamente chiaro;
- operazionalmente definito;
- empiricamente provato.

Se la validità del concetto di sfera criminale è stato confermato in alcune ricerche (Canter, Goodwin, 1997), il fattore della forensic awareness (traducibile come “l’attenzione del criminale a porre in essere una serie di accorgimenti, prima, durante e dopo la commissione del reato, tesi a non lasciare tracce o indizi che possano far risalire alla sua identità”) può essere confermato/disconfermato confrontando le caratteristiche di due gruppi di criminali arrestati per la prima volta.

Se i soggetti con una certa esperienza criminale dimostrassero lo stesso livello di forensic awareness dei criminali con minore esperienza, l’ipotesi della narrativa personale (in questo caso la forensic awareness) che si riflette nel crimine risulterebbe falsificata, secondo i dettami di K.Popper.

In ogni caso la diagnosi di personalità psicopatica non inficia la imputabilità di un soggetto, cioè la “capacità d’intendere e volere”.

Del resto, la “imputabilità” non va confusa con la “colpevolezza”, ovvero la coscienza e volontà dell’azione: essa è la rimproverabilità dell’atteggiamento psicologico tenuto dal soggetto; è condizione di responsabilità penale, della quale l’imputabilità si atteggia ad elemento strutturale, insieme al dolo, colpa, assenza d’esimenti, la conoscibilità della norma penale

§ 7 Considerazioni finali

Secondo *Il modello della Crime Scene Analysis*, elaborato dall’FBI (CSA), il comportamento e le caratteristiche di un singolo individuo possono essere predette utilizzando

l'analisi statistica di campioni provenienti dalla popolazione carceraria; gruppi ristretti di soggetti noti, che hanno commesso delitti simili a quelli di criminali non identificati, condividono con questi caratteristiche che possono quindi essere generalizzate. Questo modello postula che nei crimini violenti seriali, senza apparente e comprensibile movente, esista sempre un motivo sottostante, e che tale motivo si rifletta nella scena del crimine, tramite la cui comprensione gli investigatori inferiscono le caratteristiche di personalità del reo. Inoltre, se si verificano durante l'infanzia certe condizioni, come l'abuso - sessuale o psicologico - o la mancanza di buone regole di vita, l'individuo utilizzerà la fantasia per ottenere gratificazioni.

Nei casi che il soggetto abbia un facile accesso a materiale pornografico o di fiction violenta, nelle sue fantasie il tema della violenza e del controllo divengono un aspetto importante (*Si comprende il motivo di sequestro ad esempio di un PC di un indagato per verificare ad esempio l'esistenza o meno di questo materiale o di altro materiale con valenza criminologica*). Quando la fantasia domina completamente l'individuo, è altamente probabile che avvenga il passaggio all'atto, essendo il reo libero da freni inibitori. Il comportamento e le motivazioni di questo tipo d'omicida non cambiano nel corso del tempo, sono caratteristiche abbastanza stabili e prevedibili. Il modello, però, non chiarisce come mai alcuni individui, vittime d'abuso e immersi in un ambiente familiare disgregato, non intraprendano la carriera criminale, ed altri soggetti, che hanno vissuto queste stesse esperienze, diventino criminali. Ritengo che bisognerà aprire maggiori orizzonti sul versante della genomica forense presentate in questo libro da Garoia. Tramite l'analisi retrospettiva, è spesso possibile ritrovare una ragione che, secondo il modello CSA, rende gli eventi criminosi derivabili e comprensibili.

Partendo invece dalle premesse dedotte dalle indagini per verificare le possibili evenienze, emerge come le soluzioni potevano essere diverse, e si perde quel senso di necessaria concatenazione psicologica acquisita ragionando a ritroso.

Non è infatti corretto valutare i fenomeni con relazioni di causalità : causa ed effetto, per cui a seguito di un certo stimolo si produce un certo effetto; è anche necessaria una valutazione in base al principio di equifinalità, per cui differenti premesse possono produrre lo stesso effetto, oppure la stessa premessa può anche produrre eventi differenti.

Conclusioni

Purtroppo in ambito penale troviamo la persistenza di un modo che affonda le proprie radici nella stessa ricerca psico-antropologica di derivazione positivista. Secondo tale impostazione, il cui approccio è di tipo medico, organicistico, psicologico e psichiatrico, l'attenzione va posta sull'*autore* del reato, sui fattori organici e psichici che lo riguardano (Barresi, 2007,13). Le correlazioni tra il crimine e le sue *variabili psico-sociali* è sovente disatteso, così come sono disattesi i riferimenti al *contesto* nel quale il crimine è accaduto.

Come si può agevolmente capire, si tratta di un grave errore che la stessa psicologia, paradossalmente, ha anche contribuito a rilevare. Si tratta di quello che in epistemologia viene definito: *errore fondamentale d'attribuzione*. Quest'errore consiste in una "*deformazione sistematica del nostro modo di interpretare i comportamenti altrui, per cui abbiamo la tendenza a sottovalutare l'influenza della situazione per sopravvalutare, invece, le caratteristiche del protagonista*" (Jervis, 2007, 18).

Eppure, nelle nostre azioni gioca un ruolo importante, il caso, il caos, l'inconsapevolezza. Ciò nonostante, continuiamo a classificare e a cercare *spiegazioni personalizzanti*. Se incombono eventi che ci minacciano, abbiamo l'ansioso bisogno di individuare un nemico, il reo; In realtà, la spiegazione di fatti ed eventi è solo raramente il risultato di un'unica causa. Nella maggior parte dei casi, invece, la spie-

gazione di fatti ed eventi ha natura *multifattoriale*. Prendiamo il problema degli incidenti aerei: l'incidente aereo accade solo quando, del tutto casualmente, si sono concentrati in un unico luogo e in unico tempo una serie di inconvenienti e di imprevisti. In tal modo, per ogni incidente che sfortunatamente accade, ce ne sono molti altri che fortunatamente non accadono ma sarebbero quasi potuti accadere.

La stessa cosa accade per i cosiddetti "fatti di sangue", gli omicidi. Così Jervis: "Una brutta sera, senza che ne siano chiari i motivi, un ragazzo di quindici anni si chiude in camera dopo un diverbio come tanti altri con sua madre, poi ne esce prende una pistola e la uccide. Vale lo stesso discorso dell'incidente aereo? Certamente". Un fatto di sangue, in effetti, è il risultato di una grande quantità di fattori psicologici e sociali. Nell'esempio qui sopra richiamato, tra le cause del gesto omicida potrebbe esserci "il fatto che quel giovane sia portatore, del tutto casualmente, di un tipo di predisposizione agli atti impulsivi, presente, senza essere per nulla patologico, solo nel 5% della popolazione adolescenziale maschile". Ma questa predisposizione non avrebbe portato mai a conseguenze di rilievo se quella sera non si fossero casualmente sommate altre condizioni avverse "e, perfino facilitazioni banali come il fatto che il padre, guardia giurata, non aveva messo come prescritto, l'arma sotto chiave". Mai, pertanto, a questi livelli, può essere in gioco una causa soltanto. Anche qui, anzi, "si può essere certi che per un matricidio (o analogo delitto) che, sfortunatamente, si compie, ce ne sono moltissimi altri che fortunatamente non accadono e però sarebbero quasi potuti accadere e sono stati evitati per un pelo". Ed in questo ambito che va mirata la prevenzione!

Cosa questa di cui clinici della mente e sociologi spesso si rendono conto con un po' di angoscia, laddove le potenziali vittime quasi sempre "beatamente" ignorano (Pitch, 2006).

Basta dunque pochissimo perché uno studente universitario tranquillo, “equilibrato”, come solitamente si dice in questi casi, o una studentessa, si trasformino in aguzzini efferati: sia verso uno sconosciuto – come ha mostrato Stanley Milgram con una ricerca condotta presso l’università di Yale (Milgram, 2003), ricerca poi replicata con risultati sovrapponibili in altri continenti ed anche in Europa –, sia verso un gruppo – come invece ha dimostrato Philip Zimbardo, ricercatore e scienziato esperto in psicologia del comportamento dell’università californiana di Stanford (L’Effetto Lucifero, Zimbardo, 2007) –, verso un amico o una persona conosciuta e magari amata – come nel caso delle vittime di *stalking* (Ressler, Burgess, Douglas, 1988; sul tema della violenza contro le donne rinvio a Pitch, 2004 e Baldry, 2006).

Ciò che si intende mettere in evidenza è la complessità epistemologica del quadro di riferimento in cui è costretta a muoversi il processo penale, nonché la problematicità di qualsiasi percorso investigativo. Consapevolezze queste che, se presenti nei mezzi di comunicazione di massa, eviterebbero la messa in scena di gogne mediatiche, non utili al processo penale stesso, né ai soggetti in esso coinvolti. Anche per questa ragione, il riduzionismo “soggettocentrico” dell’attuale psicologia investigativa è un atteggiamento che andrebbe superato.

La falsificabilità di Popperiana memoria, implica l’assetto logico del *modus tollendo tollens*, in quanto quest’ultimo è un’*argomentazione logica* che dalla falsità di almeno una delle conseguenze risale alla falsità delle premesse (ossia delle teorie e delle ipotesi di partenza). Così, chi cerca il controllo fattuale e il riscontro empirico di una propria ipotesi dovrà non già cercarne *conferme*, bensì dovrà procedere cercando tutto ciò che possa smentirla, nella consapevolezza dell’esistenza di una strutturale asimmetria logica tra *conferma*

e *smentita*. E se non si riesce a smentire una ipotesi non bisogna commettere l'errore di affermare che la veridicità di una ipotesi alternativa, ma solamente affermare che non si è riusciti a smentire l'ipotesi primaria.

Infatti, mentre miliardi e miliardi di conferme non rendono certa una teoria, un solo fatto contrario alla teoria la rende non più valida, anzi secondo Lewin, apre nuovi sentieri, vie, autostrade

Quanto si è qui delineato in ordine al metodo falsificazionista costituirebbe il centro dell'impianto logico, metodologico ed epistemologico dell'indagine difensiva e dell'attività investigativa ad essa connessa.

Va, precisato che i metodi dell'impostazione difensiva non hanno caratteristiche ontologiche che siano irriducibili ai metodi che conducono all'allestimento di un impianto accusatorio. Va altresì detto che, in ordine a temi altamente astratti e generalizzati, *scopo* della criminologia *tout court*, è quello di elaborare teorie e "buone" pratiche attraverso la formulazione di enunciati (anche altamente formalizzati) che, passati al vaglio dei processi di falsificazione, consentano di *spiegare* e soprattutto *prevedere* eventi – nel nostro caso eventi *delittuosi*.

Un "ragionamento" è un insieme di proposizioni. In questo insieme, una di queste proposizioni (la conclusione) deve essere derivata dalle premesse, le quali sono considerate garanzia sufficiente per la verità della conclusione stessa.

Ma, lo si notava, un'argomentazione può sembrare logica senza esserlo. E', appunto, il caso delle fallacie.

Tradizionalmente le fallacie si dividono in due gruppi, formali (fallacie deduttive formali) ed informali (fallacie di rilevanza, fallacie dell'induzione, fallacie semantiche – o di ambiguità): le prime dipendono da equivocazioni nell'applicazione di modelli di inferenza logica e possono essere smascherate tramite la prova delle tavole di verità; le se-

conde, invece, si commettono per negligenza e disattenzione, perché veniamo tratti in inganno dalle ambiguità del linguaggio ordinario oppure intenzionalmente, per manipolare il consenso – trattandosi di argomenti scorretti, ma *psicologicamente persuasivi*. Queste ultime non possono essere smascherate attraverso l'applicazione delle tavole di verità. L'unico mezzo per evitare le fallacie informali è riconoscerne le tipologie.

Presento una elencazione dei tipi di errori informali più frequenti

Nelle fallacie di rilevanza – o fallacie deduttive di contenuto –, le premesse sono logicamente *irrilevanti*, ma, appunto, *psicologicamente persuasive*. Tra le fallacie più comuni troviamo il cosiddetto *argumentum ad hominem*. Si tratta di una fallacia che potrebbe essere definita di tipo *abusivo*. Essa viene commessa quando, anziché confutare la verità di ciò che è stato asserito, si sollevano dubbi sulla persona che ha pronunciato l'asserzione. L'impiego frequente dell'argomento abusivo si riscontra proprio nelle argomentazioni forensi, quando ad esempio si cerca di smontare la testimonianza accusatoria di un certo individuo mostrando la scarsa attendibilità di un testimone (si pensi alla polemica sui pentiti che dilagò qualche anno fa).

Di interesse per la logica della scienza è, invece, la fallacia basata sull'*argumentum ad ignorantiam*. Si tratta di una fallacia che viene commessa ogni qual volta si *inferisce* che una proposizione (un'ipotesi scientifica) è vera semplicemente perché non si è dimostrato che sia falsa, o che è falsa perché non si è dimostrato che sia vera. In ambito giuridico, tuttavia l'*argumentum ad ignorantiam* non è un errore logico; se applicata alla sfera dell'ordinamento penale, tale fallacia si trasforma nell'affermazione di un diritto fondamentale, quel diritto che afferma che un cittadino è innocente fino a quando non si sia dimostrato che è colpevole.

Incorre in questa fallacia, invece, chi, ad esempio, dichiara: “Nessuna ombra di corruzione ha sfiorato l'onorevole, il senatore. Perciò egli deve essere certamente onesto”.

Un altro aspetto di fallacia nella scienza e nel diritto è il cosiddetto *argumentum ad verecundiam*, è dettato dal sentimento di rispetto che la gente sente nei confronti dell'autorità (rientra in questa tipologia di errori *l'ipse dixit* che Simplicio fa valere contro Salviati nel *Dialogo sopra i due massimi sistemi* di Galilei). In proposito ricordiamo Zichichi: Galilei dall'IPSE DIXIT al PROCESSO DI OGGI, 100 RISPOSTE, 2004,

Nell'*argumentum ad misericordiam*, la fallacia consiste nell'appellarsi alla pietà per ottenere che una certa conclusione sia accettata.

Nell'*argumentum ad populum*, l'accettazione di una conclusione non connessa logicamente alle proprie premesse è ottenuta attraverso il ricorso a suggestioni e scatenare nella folla o nei gruppi effetti emotivi di senso. Incorrono in questa fallacia i discorsi che fanno ricorso a opinioni ritenute inviolabili solo perché tradizionalmente condivise.

“Eventi di tipo A sono stati osservati regolarmente in concomitanza con eventi di tipo B. Gli eventi di tipo A causano eventi di tipo B” (Coliva, Lalumera, 2006, 123). Non ci interessa stabilire se la causalità possieda uno *status* ontologico o se sia il frutto di una del tutto contingente generalizzazione induttiva. Necessita evidenziare che sono state pensate delle norme per assicurare che la conclusione di inferenza causale induttiva sia la più probabile data l'evidenza. Ne segue che le fallacie della spiegazione causale corrispondono alla violazione di queste norme. Se ne possono qui indicare tre, quella basata sull'assunto *post hoc ergo propter hoc* (“dopo ciò, quindi a causa di ciò”), quella basata sulla *fallacia della causa comune* e quella che si fonda sul processo di *inversione della causa*. In successione poniamo i se-

guenti esempi: “Ho sempre cefalea prima dei temporali. La mia cefalea fa piovere”. “Il 83 % di coloro che si recano alla mensa gratuita parrocchiale presenta problemi legati alla malnutrizione. Il cibo della mensa gratuita parrocchiale è la causa di problemi legati alla malnutrizione” – Mentre è lo stato di povertà che può essere invece addotto come causa sia dei problemi legati alla malnutrizione, sia dell’esigenza di recarsi alla mensa parrocchiale. “Molte persone che leggono regolarmente libri e quotidiani sono curiose e mentalmente aperte. Leggere libri e quotidiani stimola la curiosità e l’apertura mentale”.

Anche in ordine al ragionamento abduttivo vale quanto si è detto per la spiegazione causale, che è, appunto, un’inferenza induttiva. L’abduzione è un’inferenza della spiegazione migliore, non dell’unica spiegazione *logicamente* possibile. Ecco perché, in conclusione alla disamina sulle fallacie di rilevanza e induttive, intendo richiamare, a titolo esemplificativo, la fallacia del ragionamento circolare (*petitio principii*) e quella dell’*ignoratio elenchi*.

Approccio differente va, invece, fatto per quanto riguarda l’ambito delle fallacie semantiche o delle ambiguità.

La fallacie semantiche sono gli errori di ragionamento commessi in seguito all’attribuzione di significati differenti ad *uno stesso termine*.

Viene commessa così la fallacia di *equivocazione*: “fine di una cosa è la sua perfezione; la morte è la fine della vita; quindi... la morte è la perfezione della vita”.

Un’altra forma di ragionamento fallace per slittamento di significato a parità di espressione linguistica è l’*anfibia*. Si cade in tale fallacia quando la dimostrazione parte da premesse la cui formulazione è ambigua per la loro costruzione grammaticale.

Tra le fallacie di ambiguità troviamo anche quella della *composizione*, per la quale si passa dalle proprietà delle parti

di un tutto alle proprietà del tutto stesso: “Nessuno degli atleti è un campione, quindi la squadra non andrà lontano”. In questo caso da psicologo sportivo non ho potuto smentire che in cinque anni il team che seguivo di pallanuoto femminile in serie A1, composta quasi completamente da atlete locali cresciute in una piscina locale (nessuna campionessa di alcunché), potesse andare lontano e salire dai play out- ai play-off e sfiorare lo scudetto Italiano.

La fallacia della *divisione* è esattamente l'inverso della fallacia di composizione. Essa argomenta così: “Se lo staio di grano è pesante allora sono pesanti anche tutti i chicchi di grano”.

Per approfondire

Una bibliografia essenziale

- AA.VV., 2001, *Le indagini difensive*, IPSOA, Milano.
- Aramini M. (2002), *I processi inferenziali nel profilo psicologico del criminale*:
http://www.psicologiagiuridica.com/numero%20002/ARAM_IT.pdf
- Ault R.L., Reese Jr. e J. T. (1987), *Una valutazione psicologica del crimine. I Profili – I profili psicologici nell’opera di polizia* trad. di Garutti Ferracuti M., in *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense* a cura di Ferracuti F. con la coll. di Bruno F. e Giannini M.C., Giuffrè Editore, vol. 5, cap.5.11, pp. 255-264.
- Baldry, A. C., 2006, *Dai maltrattamenti all’omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio*, Franco Angeli, Milano.
- Bandini T.- Lagazzi M. “Lezioni di Psicologia e Psichiatria Forense”, edizione Giuffrè, Milano, 2000
- Barresi, F., 2007, *Criminologia e devianza*, Iris 4 Edizioni, Roma.
- Bumgarner J.(2004), *Profiling and Criminal Justice in America*. Santa Barbara, CA.
- Buttarini M., (2007), *Il ruolo dello psicologo consulente tecnico nell’ambito delle investigazioni difensive*: http://www.psico-logi-italia.it/investigazioni_difensive.htm

- Canter D., Alison L. (2004), *Il profilo psicologico: L'indagine investigativa fra teoria e prassi*, a cura di De Leo G. e Biscione M.C, Carocci Editore.
- Canter, D., 2002, La necessità di una psicologia investigativa nei crimini violenti, in M. Picozzi, A. Zappalà, *Criminal Profiling*, McGraw-Hill, Milano.
- Carotenuto A. (1991), *Trattato di Psicologia della Personalità*, Raffaello Cortina Edizioni.
- Carponi Schittar, D., 2003, *Modi dell'esame e del controesame*, Giuffrè, Milano.
- Cavedon, A., Calzolari, M. G., 2001, *Come si esamina un testimone. L'Intervista cognitiva e l'Intervista Strutturata*, Giuffrè, Milano.
- Coliva, A., Lalumera E., 2006, *Pensare. Leggi ed errori del ragionamento*, Carocci, Roma.
- Copson G. (1995), *Coals to Newcastle: Part 1. A study of offender profiling*, Home Office, Police Research Group London.
- Cordero F. " *Procedura penale*", VII edizione, Milano, 2006;
- Dalia-Ferraioli " *Manuale di diritto processuale penale*", Padova, 2001;
- De Cataldo Neuburger L., (1988), *La ricerca psicologica e la sua rilevanza in ambito giudiziario*, Cedam Editore.
- De Cataldo Neuburger, L., 2000, *Esame e controesame nel processo penale. Diritto e psicologia*, CEDAM, Padova.
- De Luca R. (2000), *Anatomia del serial killer*, Giuffrè Editore
- Donato, F., 2006, *Criminalistica e Tecniche investigative*, Editoriale Olimpia, Sesto Fiorentino (Firenze).
- Douglas A., Burgess A. G, Ressler R. (1992), *Crime Classification Manual*, Josset Bass, San Francisco.
- Douglas J., Olshaker M.(1996), *Mindhunter*, Rizzoli Editore.
- Douglas J., Ressler R., Burgess A., Hartman C. (1986), *Criminal profiling from crime scene analysis*, Behavioral Sciences and The Law, vol. 4, pp. 401-421.
- Douglas, J. E., Munn C. (1992), *Violent crime scene analysis*:

- Modus operandi, signature, and staging*, FBI Law Enforcement Bulletin n. 62, pp. 1-20.
- Eco, U. 1975, *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, Milano.
- Esherick J. (2005), *Criminal Psychology And Personality Profiling*, Mason Crest Publishers.
- Ferracuti "Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense", Giuffrè, Milano, 1990
- Fornari U. "Psicopatologia e psichiatria forense", UTET, Torino, 1997;
- Fornari, F., 2007, *Itinerari dell'azione e giustizia: la questione normativa tra verità e finzione*, in A. De Simone (a cura di), *Diritto, giustizia e logiche del dominio*, Morlacchi Editore, Perugia.
- Fredrickson D.D., Siljander R.P. (2002), *Racial Profiling: Eliminating the Confusion Between Racial and Criminal Profiling and Clarifying What Constitutes Unfair Discrimination and Persecution*, Charles C. Thomas Publisher, Ltd., Springfield.
- Gaggiotti M.- Marinelli M.. "Gli atti della polizia giudiziaria", IV edizione, Maggiore Editore, Sant'Arcangelo di Romagna (RM), 2003;
- Geberth V., (1996), *The Staged Crime Scene*, Law and Order, pp. 89-93.
- Ginzburg, C. 1992, *Miti emblemi spie. Morfologia e storia*, Einaudi, Torino.
- Ginzburg, C., 2006, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Feltrinelli, Milano.
- Giuliani, A., 1961, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Giuffrè Editore, Milano.
- Gulotta G. " Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale" Giuffrè, Milano, 1987;
- Gulotta G. con la coll. di Aramini M (2000), *Il profilo psicologico del criminale*, in *Elementi di Psicologia Giuridica e di Diritto Psicologico: civile, penale, minorile*, a cura di Gulotta G., Giuffrè Editore, cap. XVI.3, pp.1182-1187.

- Gulotta, G., 2003, *Il controesame e le indagini investigative*, Giuffrè, Milano.
- Hempel, G., 1965, *Aspects of Scientific Explanation*, The Free Press, New York.
- Hicks Scotia J., Sales Bruce D. (2009), *Criminal profiling*, Cortina Raffaello Editore [ed. or. *Criminal Profiling: Developing an Effective Science And Practice*, American Psychological Association, 2006].
- Holmes R..M. (1996), *Profiling Violent Crimes*, Sage, Thousand Oaks.
- Iadecola G. " Medicina legale per l'attività di polizia giudiziaria", II edizione, Laurus Robuffo, Roma, 2002
- Jackson J.L., Van der Eshof P., De Kleuver E.E.(1997), *A research approach to offender profiling*, in Jackson J. L., Bekerian D. A. (eds.) *Offender profiling: Theory, research and practice*, Chichester, Wiley, pp. 107-131.
- Jervis, G., 2007, *Pensare dritto, pensare storto. Introduzione alle illusioni sociali*, Boringhieri, Torino.
- Kocsis N.R. (2007), *Criminal Profiling International Theory, Research, and Practice*, Humana Press, Totowa.
- Korem D. (1997), *The art of profiling*, International Focus Press.
- Lombroso C(1892), *L'uomo bianco e l'uomo di colore. Letture su l'origine e la varietà delle razze umane*, Firenze, Torino, Roma, Fratelli Bocca, Librai di S.M. il Re d'Italia,.
- Lombroso C. (1887), *Tre tribuni studiati da un alienista*, Fratelli Bocca, Librai di S.M., Roma, Torino, Firenze,.
- Lombroso C. (1897), *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria (cause e rimedi)*, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1897.
- Lombroso C.(1901), *Nuovi studi sul Genio*, Remo Sandron Edit., Milano, Palermo,.
- M. Picozzi e A. Zappalà (2001). *Criminal profiling. Dall'analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale*. Mc Graw-Hill, Milano.

- Mastronardi V., Palermo G. B. (2005), *Il Profilo Criminologico. Dalla scena del crimine ai profili socio-psicologici*, Giuffrè Editore.
- Milgram S., 2003, *Obbedienza all'autorità*, Einaudi, Torino (ed. or. 1963).
- Paceri R. "La Polizia Scientifica", III edizione, Laurus Robuffo, Roma, ristampa 1995;
- Palermo G.B., Kocsis N.R. (2005), *Offender Profiling: An Introduction To The Sociopsychological Analysis Of Violent Crime*, Thomas Publisher.
- Pampey F.C. (2004), *Racial Profiling*, Facts on File.
- Paolicelli E.W. (2008), *Criminal profiling*, Experta Editore.
- Paolillo V. (2000) *Mobbing: Branco Omicida*, Scione Editore
- Paolillo V. (2009) *Come uno psicologo può andare in...Paradiso*, Elform Editore
- Pàstena, P., 2003, *La scienza delle tracce*, Bonanno Editore, Acireale-Roma.
- Peirce, C. S., 1931-1935, *Collected Papers*, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts.
- Perelman, C., Olbrechts-Tyteca, 2001, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi, Torino (ed. or. 1958).
- Picozzi M., Zappalà A. (2002), *Criminal profiling: dall'analisi della scena del delitto al profilo psicologico criminale*, McGraw-Hill.
- Picozzi, M., Zappalà, A., 2006, *Criminal Profiling*, McGraw-Hill, Milano.
- Pitch, T., 2004, *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, Giappichelli Editore, Torino.
- Pitch, T., 2006, *La società della prevenzione*, Carocci, Roma.
- Ponti G. " Compendio di Criminologia" Cortina, Milano, 1996;
- Ponti, G., Fornari U., 1995, *Il fascino del male*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

- Popper, K. R., 1972, *Congetture e confutazioni*, 2 voll., il Mulino, Bologna.
- Popper, K. R., 1975, *Conoscenza oggettiva. Un punto di vista evoluzionistico*, Armando, Roma.
- Ressler, R., Burgess A., Douglas, G., 1988, *Sexual Homicide: Patterns and Motives*, Simon & Schuster, London.
- Riccio G.- Spangher G. "La procedura penale", ESI, Napoli, 2002
- Rossi L., Zappalà A.(2005), *Personalità e Crimine. Elementi di psicologia criminale*, Carocci Editore.
- Rossi, L., Zappalà A., 2004, *Che cos'è la psicologia investigativa*, Carocci, Roma.
- Sidoti, F., 2002, *La cultura dell'investigazione*, Cacucci, Bari.
- Stefani, E., 2002, *Manuale pratico delle indagini difensive*, Giuffrè, Milano.
- Turvey B.(1999), *Criminal profiling: An introduction to behavioral evidence analysis*, Academic Press, San Diego.
- Vigna- D'Ambrosio" *Diritto di difesa e investigazioni difensive*", Laurus Robuffo, Roma, 2002
- Vigna, C., 2006, *Prefazione a F. Donato, Criminalistica e Tecniche investigative*, Editoriale Olimpia, Sesto Fiorentino (Firenze).
- Yochelson S., Samenow S.E. (1977), *The Criminal Personality*, in *The Treatment Process*, Jason Aronson, New York.
- Zichichi A. (2004) *Galilei Dall'Ipse Dixit al processo di oggi*, 100 risposte, Il Saggiatore
- Zimbardo, P., 2008, *L'effetto Lucifero. Cattivi si diventa?*, Raffaello Cortina Editore, Milano.

Una sitografia essenziale

- Bedessi S. (2008), *L'utilizzazione di reti neurali artificiali per il criminal profiling*: <http://teutas.it/societa-informazione/prova-elettronica/430-utilizzazione-di-reti-neurali-artificiali-per-il-criminal-profiling-.html>
- Camerani C. (2007), *Un sistema per incastrare l'omicida: il criminal profiling*, in Detective Magazine, n.36, pp.14-17 e disponibile su:
<http://www.cepicpsicologia.it/contributi/Profiling%20di%20Chiara%20Camerani%20pubblicato%20su%20Detective.pdf>
- Delicato F. (), *Omicidio seriale & Criminal Profiling*, in:
<http://www.criminiseriali.it/omicidio%20seriale%20&%20criminal-profiling.htm>
- Di Giovanni V. (2006), *Il Criminal profiling*, in:
<http://www.cepic-psicologia.it/documenti/IL%20CRIMINAL%20PROFILING%20di%20valentina%20di%20giovanni.doc>
- Dimopoli F. (2008), *Il Criminal profiling*, in :
<http://www.mentesociale.it/mentesociale/criminologia/articoli-di-criminologia/113-il-criminal-profiling>
www.criminalprofiling.ch/violent-crime.html
- John E. Douglas e Corinne Munn. *Violent Crime Scene Analysis: Modus Operandi, Signature, and Staging*.
www.corpus-delicti.com/impress.html
- Brent E. Turvey. *The Impressions of a Man: An Objective Forensic Guideline to Profiling Violent Serial Sex Offenders*.
www.psicologiagiuridica.com/secondo%20numero/aram_it.htm
- Massimiliano Aramini. *I processi inferenziali nel profilo psicologico del criminale*.
[http://dex1.tds.unifi.it/altrodir/devianza/massarolo/](http://dex1.tds.unifi.it/altrodir/devianza/massarolo)
Gianluca Massaro. *La figura del Serial Killer tra diritto e criminologia*

www.elform.it V.Paolillo Master 2°livello psicodiagnosi e
neuropsicodiagnosi globale
www.elform.it V.Paolillo :Master di 2°livello
RORSCHACH Sec.EXNER ed MMPI-2